

**S. P. Q. R. COMUNE DI ROMA**  
**Deliberazione n. 260**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Anno 1997

VERBALE N. 90

Seduta Pubblica del 29 settembre 1997

Presidenza: LAURELLI - GEMMELLARO – ALFANO

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno di lunedì ventinove del mese di settembre, alle ore 15,25, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relate del Messo Comunale inserite in atti sotto i. numeri dal 26248 al 26308, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale dott. Costantino FRATE.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente del Consiglio Comunale Antonino GEMMELLARO il quale dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto l'Assessore Minelli Claudio.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - -sono le ore 16,30 - il Vice Presidente Salvatore ALFANO, assunta la Presidenza dell'Assemblea, dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica dei numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti l'on. Sindaco Francesco RUTELLI e i sottoriportati n. 34 Consiglieri:

Agostini Roberta, Alfano Salvatore, Anderson Guido, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Bartolucci Maurizio, Bettini Goffredo Maria, Borghesi Massimo, Calamante Mauro, Cirinnà Monica, Coscia Maria, D'Alessandro Giancarlo, Dalla Torre Giuseppe, Della Portella Ivana, Di Pietrantonio Luciano, Esposito Dario, Flamment Carlo, Foschi Enzo, Francese Carlo Andrea, Galeota Saverio, Galloro Nicola, Gemmellaro Antonino, Graziano Emilio Antonio, Monteforte Daniela, Pompili Massimo, Rampini Piercarlo, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, Santillo Clemente, Sodano Ugo, Spera Adriana, Teodorani Anna, Tozzi Stefano, Valentini Daniela .

ASSENTI:

Albensi Stefano, Augello Antonio, Barbaro Claudio, Belvisi Mirella, Buontempo Teodoro, Cerina Luigi, Cutrufo Mauro, De Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, De Nardis Paolo, Di Francia Silvio, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Ghini Massimo, Laurelli Luisa, Lobefaro Giuseppe, Maggiulli Fulvio, Magiár Victor, Montini Emanuele, Palumbo Flavio, Petrassi Roberto, Rampelli Fabio, Ricciotti Paolo, Ripa di Meana Vittorio, Scalia Sergio, Verzaschi Marco.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità delle sedute di prima convocazione agli effetti deliberativi, dichiara aperta l'adunanza ai suddetti effetti e, giustificata l'assenza del Consigliere Palumbo designa, quali scrutatori per la presente seduta, i Consiglieri Foschi, Francese e Teodorani invitandoli a non allontanarsi dall'aula senza dare comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, anche gli Assessori Bogna Giovanni, Carducci Arsenio Francesco, Cecchini Domenico, Del Fattore Sandro, De Petris Loredana, Farinelli Fiorella e Piva Amedeo.

(OMISSIS)

A questo punto il Sindaco esce dall'aula.

(OMISSIS)

A questo punto la Presidente LAURELLI riassume la Presidenza dell'Assemblea.

(OMISSIS)

A questo punto la Presidente Laurelli esce dall'aula e il Vice Presidente ALFANO riassume la Presidenza dell'Assemblea. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Supplente dott. Vincenzo GAGLLAM CAPUTO.

(OMISSIS)

A questo punto il Sindaco rientra nell'aula.

(OMISSIS)

A questo punto il Presidente designa quali scrutatori i Consiglieri Graziano e Santillo in sostituzione dei Consiglieri Francese e Teodorani.

(OMISSIS)

A questo punto la Presidente LAURELLI riassume la Presidenza dell'Assemblea. Il Sindaco esce dall'aula.

(OMISSIS)

Dopo di che la Presidente pone ai voti, con procedimento elettronico, la proposta n. 112/97 nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

### **112 Proposta (Dec. della G. C. del 22-5-1997 n. 76)**

**Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, per la semplificazione del procedimento di autorizzazione delle insegne e per la disciplina della pubblicità degli spettacoli viaggianti, sulle recinzioni di cantiere e sui ponteggi. Attuazione del progetto mirato per il miglioramento dell'arredo pubblicitario nel percorso dell'innovazione commerciale di qualità.**

Premesso che il decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507, prevede che l'iter procedimentale per emanare il provvedimento relativo all'installazione degli impianti pubblicitari sia disciplinato da apposita regolamentazione emanata dai Comuni;

Che il Comune di Roma ha dato esecuzione a tale decreto legislativo con deliberazione C.C. n. 289 del 19 dicembre 1994, recante il «Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni» con la successiva deliberazione C.C. n. 254 del 6 novembre 1995, concernente il piano generale dell'impiantistica pubblicitaria;

Che sono stati organizzati nel corso del 1996 numerosi incontri, con funzionari circoscrizionali, per seguire la prima applicazione della normativa, come previsto dall'ordine del giorno del C.C. n. 134 del 19 dicembre 1994;

Che nel corso di detti approfondimenti si è costituito un gruppo di lavoro, formato da funzionari circoscrizionali, da tecnici del Servizio AA.PP. con il supporto delle associazioni di categoria, allo scopo di fornire suggerimenti e risolvere dubbi di operatori e funzionari;

Che nel corso dei lavori è emersa la necessità di un'ulteriore semplificazione dell'iter procedimentale; di fornire spazi adeguati per l'installazione provvisoria di impianti pubblicitari delle dimensioni massime di m. 6.00 per 3.00 relativi a operatori di spettacoli viaggianti, e di derogare alle normative tecniche comunali per Via Vittorio Veneto, Via di Porta Pinciana, Via Bissolati, P.zza Barberini, L.go S. Susanna, P.zza S. Bernardo, Via Vittorio Emanuele Orlando, P.zza della Repubblica;

Considerato che con il D.P.R. del 16 settembre 1996 n. 610 sono state modificate alcune norme del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e che pertanto si rendono necessarie modificazioni ed integrazioni alle Normative Tecniche del primo piano generale dell'impiantistica pubblicitaria;

Che tali operazioni sono state formalizzate nella presente proposta di deliberazione, per mezzo delle necessarie integrazioni e modificazioni alle norme tecniche contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995, con il fine di rendere un migliore servizio alla collettività abbreviando contestualmente i tempi dei procedimenti;

Che per renderle più fruibili e facilmente consultabili, le modifiche ed integrazioni -sono state compendiate in un unico documento che sostituisce integralmente l'Allegato «A2» alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre del 1995 che fa parte integrante del presente provvedimento come allegato sub lettera «A»;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994;

Visto il primo Piano Generale dell'impiantistica pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione con approvato D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, modificato ed integrato con D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610;

Considerato che in data 27 marzo 1997 il Dirigente responsabile pro tempore del Servizio Affissioni e Pubblicità ha espresso parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: E. Talevi;

Che in data 4 aprile 1997 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. il Ragioniere Generale

F.to: L. Cordelli;

Che la proposta in data 28 maggio 1997, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Nuovo Regolamento del Decentramento Amministrativo ai Presidenti delle Circoscrizioni per l'espressione del parere dei Consigli Circoscrizionali entro il termine di giorni 15 stabilito dalla Giunta, data l'urgenza di provvedere;

Che sono presenti i pareri favorevoli delle Circoscrizioni V e XX mentre il Consiglio della Circoscrizione XVII non ha espresso parere favorevole al provvedimento;

Che la VII Commissione Consiliare Permanente, nella seduta dei 19 settembre 1997, ha espresso parere favorevole all'ulteriore iter della proposta;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, dal Dirigente responsabile del Servizio e dal Ragioniere Generale in ordine agli emendamenti approvati.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in premessa delibera:

di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione C.C. n. 254 del 6 novembre 1995 con il seguente testo:

A - Dopo il punto 18) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 254 del 6 novembre 1995 ' è inserita la seguente disposizione:

18-bis) Al fine di agevolare l'applicazione del piano degli impianti pubblicitari e la definizione del procedimento di riordino, sono stabilite le seguenti misure incentivanti per i soggetti che risultano in regola o che regolarizzano la propria posizione, in particolare rimuovendo gli impianti pubblicitari non autorizzati e carenti dei requisiti per il riordino (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli impianti pubblicitari con superficie espositiva superiore ai 6 metri quadrati all'interno della zona perimetrata di cui all'articolo 3 dell'Allegato A. 1;-&i impianti pubblicitari installati o trasferiti, senza autorizzazione, successivamente alla presentazione della domanda di riordino; ecc.) e sanando gli omessi o parziali pagamenti:

a) non si applica la maggiorazione del 100% sull'indennità pregressa per l'occupazione di fatto del suolo pubblico, in deroga al comma 7 dell'articolo 27 del regolamento sulla pubblicità esterna approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 19 dicembre 1994, per cui la somma dovuta è pari al canone concessorio aumentato degli interessi legali;

b) si applica una riduzione del 30% sulla tariffa del canone di concessione, con decorrenza dalle annualità successive alla definizione del procedimento di riordino,

c) si applica la tariffa della tassa di occupazione permanente del suolo pubblico in luogo di quella temporanea giornaliera, secondo gli indirizzi generali riguardanti i casi in cui l'occupazione di fatto del suolo pubblico è stata effettuata in base ad un'istanza presentata agli uffici comunali.

B -

### ALLEGATO «A2»

Dopo il testo della rubrica che inizia con le parole «NORME TECNICHE» e termina con le parole «PER L'IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA» sono aggiunte le seguenti disposizioni di carattere generale.

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Gli impianti o i mezzi pubblicitari da installare su suolo pubblico o privato saranno posti in opera, in conformità alle norme di sicurezza vigenti, previo conseguimento da parte degli interessati di tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate previa l'eventuale presentazione dei Nulla Osta di altre Amministrazioni competenti, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il procedimento autorizzatorio è concluso nei tempi previsti dalla legge 241/90 e dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n. 125 del 24 giugno 1996, a cui viene fatto esplicito rinvio.

Il provvedimento di autorizzazione è adottato ai sensi dell'articolo 27 - comma 2 lettera e dello Statuto, con determinazione del dirigente preposto al Servizio Affissioni e Pubblicità o alla Circoscrizione competente per materia e territorio, previa istruttoria degli uffici amministrativi e accertamento degli uffici tecnici della conformità dell'istanza alle norme del piano e dell'assenza dei vincoli di qualsiasi natura, gli stessi uffici tecnici dovranno successivamente verificare che gli impianti installati siano conformi a quanto autorizzato.

Nelle ipotesi in cui l'installazione del mezzo pubblicitario venga richiesta su beni e aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n°1089/39 e n° 1497/39 o a vincoli posti da altre normative, l'accettazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione e alla presentazione dei nullaosta rilasciati dagli Uffici competenti.

Nelle ipotesi in cui l'installazione del mezzo pubblicitario ricada nelle zone perimetrare con la Deliberazione n° 94 del 7 giugno 1994 e successive modificazioni, l'autorizzazione è subordinata al parere vincolante della Commissione Comunale composta dal Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità, o della Circoscrizione competente per materia e territorio, con funzioni di presidente, dal responsabile del relativo ufficio tecnico, dal soprintendente alla Ripartizione X per i Musei, Gallerie, Monumenti e scavi, dal direttore dell'Ufficio Speciale per gli interventi nel Centro Storico e dal capo del dipartimento VIII Area Commercio.

Il Presidente e i singoli componenti hanno la facoltà di essere rappresentati da propri delegati nelle sedute e nei lavori della Commissione, questi dovranno essere individuati all'interno degli stessi Uffici nei quali operano i componenti deleganti della Commissione, ed hanno il diritto di voto.

Le sedute della suddetta Commissione sono valide allorché siano presenti 3 dei 5 componenti della stessa.

Per quanto concerne la semplice variazione del messaggio pubblicitario su una struttura già autorizzata, che non comporti in assoluto modifiche di superficie o strutturali del Mezzo stesso, si provvederà all'aggiornamento d'ufficio sul Titolo già esistente, dietro presentazione di domanda in carta da bollo e del disegno in triplice copia rappresentante il nuovo messaggio pubblicitario, "ove non sia possibile, si procederà ad emettere un Titolo che riproduca il vecchio".

Per la voltura nelle zone vincolate dalla Deliberazione C.C. n. 94 del 7 giugno 1994 è necessario che alla domanda venga allegata una asseverazione di un tecnico abilitato che dichiari la conformità alle normative vigenti dell'impianto o mezzo pubblicitario.

Qualora l'asseverazione non venga allegata alla domanda, l'impianto o il mezzo pubblicitario sarà considerato come difforme, applicando il termine come previsto in questi casi nelle norme transitorie sulle volture, TITOLO II, ALLEGATO "A2".

#### Sanzioni

Per le inadempienze alle presenti norme tecniche si applicano le sanzioni previste nel Regolamento Comunale adottato in applicazione dei D.Lgs. 507/93.

Viene istituita una Commissione Centrale che verrà successivamente regolata con apposita deliberazione di Giunta nella quale saranno nominati tre esperti del settore pubblicità appartenenti agli Uffici Pubblicità delle Circoscrizioni, ed individuati due componenti proposti dalle Associazioni più rappresentative a livello nazionale sia della categoria degli operatori della pubblicità esterna che dei costruttori di insegne d'esercizio.

La Commissione Centrale avrà funzioni di conciliazione ed esercizio dei poteri di autotutela nonché di coordinare l'applicazione di normative e comportamenti amministrativi degli uffici decentrati.

In particolare dovrà curare:

1) il riesame dei dinieghi espressi, sia dagli Uffici Pubblicità delle Circoscrizioni che dal Servizio AA.PP, dietro espressa richiesta scritta degli aventi diritto presentata entro 30 gg dalla notifica del diniego, qualora dovesse risultare l'errata applicazione della norma si rinvia all'Ufficio che ha emesso l'atto affinché provveda applicando l'autotutela a correggerlo, emettendo ratto debitamente corretto;

2) coordinare le modalità operative degli Uffici circoscrizionali, chiarire le norme in merito alle problematiche che di volta in volta le verranno sottoposte dai vari Uffici tecnici e/o pubblicità.

La Commissione riferirà all'Assessore preposto al settore e sarà composta dai seguenti nove membri:

presieduti dal Direttore del Servizio AA.PP.; Responsabile dell'Ufficio Tecnico del servizio AA.PP.; Sovrintendente del IV Dipartimento; Direttore dell'Ufficio Decentramento; Capo dell'Avvocatura, tre dipendenti esperti del settore pubblicità appartenenti agli Uffici Pubblicità delle Circoscrizioni, due incaricati proposti dalle due associazioni più rappresentative a livello nazionale sia della categoria degli operatori della pubblicità esterna che dei costruttori d'insegne d'esercizio.

Il Presidente ed i singoli componenti hanno la facoltà di essere rappresentati da propri delegati che avranno il diritto di voto.

## TITOLO I

### Aggiunta dell' Art. 1 Bis, TITOLO I, ALLEGATO "A2".

#### Art. 1 Bis

##### A) Norme Generali

Nelle ipotesi dei cantieri a cielo aperto e dei ponteggi riguardanti opere pubbliche o private, il Comune si riserva il diritto di autorizzare con Determinazione Dirigenziale la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere.

In caso di lavori di ordinaria manutenzione la pubblicità su ponteggi di edifici 1° grado non appartenenti alla Pubblica Amministrazione non potrà essere riautorizzata prima che siano trascorsi 5 anni dal termine dell'ultima esposizione pubblicitaria.

La domanda dovrà essere corredata dal consenso della ditta responsabile dei ponteggi e da un esplicito accordo sottoscritto dal proprietario dell'immobile.

La Proprietà dell'immobile e la ditta responsabile dei ponteggi sono solidalmente dal titolare dell'autorizzazione obbligati a rimuovere la pubblicità, su intimazione a provvedere; qualora non eseguano quanto intimato, gli verranno addebitate le spese di rimozione e saranno esclusi da future autorizzazioni.

La superficie della pubblicità non rientra nella quantità stabilita nell'art. 11 della deliberazione dei CC. n. 289 del 19 Dicembre 1994.

##### B) ponteggi

Nel caso in cui per lavori edili su edifici sia necessario coprire integralmente la facciata di un immobile con ponteggi, sul telo di copertura (apposto sull'intera superficie dei ponteggi), possono essere diffusi messaggi pubblicitari pittorici, o illuminati nelle percentuali di uso pubblicitario massime sotto elencate:

1) edifici di culto, immobili vincolati e monumenti L. 1089/39 immobili ricadenti in zone vincolate dalla L. 1497/39 immobili ricadenti nel perimetro della Del. 94/94

2) altri immobili

La pubblicità sui teli di copertura dei ponteggi relativi ad immobili e monumenti di cui al primo punto, è consentita a condizione che venga altresì riprodotto il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori.

Per gli immobili di cui al primo punto, oltre la documentazione normalmente richiesta è necessaria la presentazione dei progetti, comprensivi della riproduzione dell'immobile e della pubblicità accessoria, che dovranno essere assentiti dalla competente Soprintendenza. Il Servizio AA.PP., preso atto del nulla osta, procederà al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di copertura totale dei ponteggi a scopo pubblicitario, dovrà essere riservata agli esercizi o attività presenti nell'immobile la superficie espositiva minima corrispondente alle insegne.

##### C) recinzione di Cantiere

Sulle recinzioni di cantiere, qualora le stesse vengano totalmente attrezzate per l'esposizione pubblicitaria, in modo che assumano carattere di arredo urbano, potrà essere autorizzata l'esposizione pubblicitaria per tutta la durata dei lavori.

È ammesso l'utilizzo delle recinzioni a fini pubblicitari purché la superficie destinata alla pubblicità fine a se stessa non superi il 45% del fronte ripartita su due spazi uguali posti agli estremi dello stesso, il restante 55% destinato alle attività dell'affissioni e delle comunicazioni comunali.

La pubblicità dovrà essere installata direttamente sulla struttura di recinzione, senza che a questa vengano sovrapposti altri impianti pubblicitari di qualsiasi natura e tipo. Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla L. 1497/39 o soggette ai vincoli della L. 1089/39 occorrerà il preventivo nullaosta dei competenti uffici, preso atto del nulla osta il Servizio AA.PP. procederà al rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'interno delle aree vincolate dalla Deliberazione n. 94194 è subordinata al parere della apposita commissione prevista dal comma 4, art. 15 della Deliberazione n. 289194.

Sostituzione della lettera d), Art. 3, TITOLO I, ALLEGATO 'AT', con il seguente testo (si procede alla soppressione del secondo comma).

d) Nel caso di installazione di impianto costituito da cassonetto, lo stesso non potrà superare l'altezza massima di cm. 70 indipendentemente dall'altezza del prospetto interessato.

##### Aggiunta del comma e), ART. 3, TITOLO I, ALLEGATO «A2».

e) È ammesso l'uso del sistema pubblicitario denominato tecnicamente BILL BOARD che abbia un unico messaggio pubblicitario, per ogni copertura di edificio, delle dimensioni stabilite al comma b), a condizione che il pannello frontale illuminato c/o retroilluminato sia realizzato con telo in PVC o prodotti similari, il quale allo scopo di assicurare un'adeguata sicurezza e resistenza, dovrà avere caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

1) supporto, in poliestere;

2) tipo tessitura, 1/1 PIANA;

3) resistente alla lacerazione, 330/350 N. ORDITO TRAMA, DIN 53363;

4) resistenza alla trazione, 3000/3000 N. ORDITO TRAMA, DIN 53354;

5) escursione termica, - 30° C + 70° C;

6) resistente alla fiamma, autoestinguente in 2° (SECONDA CLASSE).

Il cambio di messaggio pubblicitario è vincolato ad un massimo di tre per anno solare; il mancato rispetto di questo vincolo comporta la decadenza dal titolo autorizzativo.

La domanda per l'effettuazione del cambio di messaggio pubblicitario deve essere presentata presso gli Uffici Pubblicità minimo trentuno giorni prima che questo venga posto in essere, dovrà essere corredata da un elaborato grafico contenente la raffigurazione della pubblicità che verrà esposta ed una relazione tecnica nella quale siano riportate le caratteristiche tecniche sopra elencate, se nei trenta giorni successivi alla avvenuta presentazione della domanda non verrà data risposta il silenzio verrà considerato come assenso.

Questa tipologia d'impianti luminosi su terrazzo potrà utilizzare scritte, disegni ed immagini, purché rispettose del decoro e della qualità urbana.

### **Aggiunta dell'ART. 3 Bis, TITOLO I, ALLEGATO "A2-".**

#### **ART. 3 Bis PREINSEGNE**

Le preinsegne avranno le dimensioni di Mt. 1.00X0.20 e dovranno essere contenute in un unico impianto delle dimensioni di Mt. 1.00X1.00, che dovrà essere sempre completo dei 5 moduli sia che riportino messaggi pubblicitari informazioni o siano privi di messaggio. Qualora ricadano all'interno della prima fascia di cui all'art 2, -ALLEGATO "A1" della Del. C.C. n 254 del 6 novembre 1995, le preinsegne avranno le dimensioni di mt. 0,70X0,20 contenute in un unico impianto delle dimensioni di Mt. 0,70X100 che dovrà essere sempre completo dei 5 moduli come specificato sopra.

La determinazione delle modalità d'individuazione delle posizioni e la quantità degli impianti contenenti le preinsegne, avverrà con un progetto mirato che sarà adottato a mezzo di specifico provvedimento da parte della Giunta su proposta dell'Assessore.

Successivamente all'approvazione del predetto progetto mirato la Giunta Comunale dovrà approvare gli atti per l'appalto-concorso per la scelta della ditta che risulti aggiudicataria per la migliore offerta economica e progettuale di costruzione, fornitura, installazione e gestione degli impianti contenenti le preinsegne, di armonizzazione con il contesto di arredo urbano senza alcun onere per il Comune.

### **Aggiunta dell'ART. 3 Ter, al TITOLO I, ALLEGATO "A2".**

#### **ART. 3 Ter**

#### **CIRCUITO D'IMPIANTI PUBBLICITARI PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Si provvederà di concerto con il Servizio Giardini a localizzare le aree sulle quali potranno essere installati gli impianti pubblicitari degli spettacoli viaggianti, per il periodo limitato alla durata dell'attività in base alle norme di seguito elencate. La concessione e/o l'autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente del Servizio AA.PP.. Le condizioni a cui si dovranno assoggettare i richiedenti per l'utili delle posizioni sottoindicate sono le seguenti:

- 1) gli impianti non dovranno essere di dimensioni superiori a mt.6,00 X 3,00;
- 2) gli impianti dovranno essere di facile installazione e rimozione;
- 3) dovranno mantenere l'area interessata pulita da materiale cartaceo o di altro genere dal momento della installazione a quello della rimozione
- 4) è vietato apporre materiale pubblicitario o di altro genere su alberi transenne pali ecc. che insistano sulle aree a verde;
- 5) al termine del periodo di esposizione pubblicitaria la ditta interessata dovrà rimuovere l'impianto senza danneggiare l'area interessata e senza lasciare materiale di risulta o di altro genere;
- 6) è vietato entrare nell'area a verde con mezzi e attrezzi che possano danneggiare il manto erboso e le essenze arboree. Il mancato rispetto delle predette condizioni comporterà oltre le sanzioni previste il diniego di successive autorizzazioni.

Le posizioni potranno essere modificate o sostituite di concerto con il Servizio Giardini per motivi di pubblico interesse.

### **Aggiunta dell'ART. 3 Quater, Titolo 1, Allegato "A2"**

#### **ART. 3 Quater**

#### **OBBLIGO DI MANTENIMENTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE E SICUREZZA DEI MEZZI PUBBLICI**

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in buono stato di conservazione ed in condizioni di sicurezza il mezzo pubblicitario, pena la revoca dell'autorizzazione e/o della concessione stessa, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento Comunale.

La norma apposta in calce all'art. 3 TITOLO I ALLEGATO "A2" avente come inizio le parole " Gli spostamenti " deve essere collocata dopo il testo dell'art 3 Quater e porterà come rubrica 'NORME TRANSITORIE'.

#### **Art. 3 quinquies**

I gestori dei cinema situati fuori dalla perimetrazione stabilita dalla Deliberazione n. 94196, possono installare su un marciapiede di larghezza non inferiore a 3 mt., entro un raggio di 3W mt. dal luogo in cui sono ubicate le sale cinematografiche, un massimo di due strutture composte ognuna di due panchine e quattro sostegni ischiatici che potranno contenere della pubblicità concernente i film di futura programmazione al di sopra dell'intera struttura potrà

essere installato un impianto pubblicitario bifacciale che avrà le seguenti dimensioni 3,00 x 1,40 mt., sul quale potranno essere inseriti l'insegna del cinema, le indicazioni necessarie a raggiungerlo e la pubblicità dei film in programmazione. La struttura dovrà essere autorizzata dal Servizio AA.PP., previa presentazione della domanda, corredata di tutta la documentazione prevista per le insegne.

La seguente tipologia, vista la particolare natura legata al servizio dato alle categorie portatrici handicap, esula dalle limitazioni previste dagli artt. 11 e 12 della Deliberazione del C.C. n. 289 del 19 dicembre 1994.

A fronte dell'autorizzazione ad esporre l'impianto pubblicitario sullo spazio pubblico i gestori dei cinema dovranno accettare di prestare gratuitamente la fornitura, la posa in opera, la conservazione della sicurezza e del decoro. la manutenzione ordinaria e straordinaria. la sostituzione in caso di danni irreparabili e la copertura assicurativa delle panchine e dei sostegni ischiatici contro la responsabilità per danni causati a terzi.

## TITOLO II

**Aggiunta del comma b), alla lettera C, ART. 49 TITOLO II, ALLEGATO "A2".**

### **Insegne a bandiera sorrette da un paio laterale**

**h)** Nel caso in cui le insegne a bandiera sostenute da un paio laterale non vengano installate su una rampa di accesso o ingresso a raso alle attività, ma in arca privata o a ridosso di pareti di recinzione si dovrà rispettare la distanza minima di metri 3,00 dal limite dei confini di proprietà contigue e di metri 20,00 tra le stesse.

Aggiunta del comma e), Art 5, TITOLO H, ALLEGATO 'A2".

e) Bill Board vedi TITOLO I,, Comma e.

**Sostituzione dei comma m), lettera A, Art 6, TITOLO H, ALLEGATO "A2" con il seguente testo.**

### **Insegne frontali**

m) Le insegne sulle proiezioni esterne degli esercizi (portici e strutture similari aggettanti), potranno autorizzarsi previo consenso dei terzi interessati (condominio del fabbricato od altri), esclusivamente a lettere singole non più alte di centimetri 30, poste immediatamente al disopra dell'apertura dei portico o dell'oggetto similare.

Per i locali di pubblico spettacolo è possibile posizionare insegne di altezza fino a centimetri 60 previo il consenso dei terzi proprietari dell'immobile.

Per i fabbricati adibiti interamente ad uso commerciale (centri commerciali e similari) tale insegne potranno essere collocate sugli oggetti sia del piano terra che dei piani superiori e dovranno avere un'altezza omogenea di centimetri 60, (previo consenso dei terzi proprietari dell'immobile).

Le installazioni dovranno rispettare le condizioni di sicurezza (norme CEI) e le limitazioni espresse nelle norme generali dell'art. 6.

Le insegne dovranno essere esclusivamente su una sola riga.

**Sostituzione della lettera E, Art. 6, TITOLO II, ALLEGATO "A2", con il seguente testo.**

### **Pubblicità su vetrine**

1) L'applicazione di pellicole adesive o scritte a vernice all'esterno delle vetrine o sulla porta dell'ingresso dei locale di attività, le quali abbiano la funzione di insegne o di mezzi pubblicitari, non è soggetto all'autorizzazione Comunale se l'arca coperta dall'insegna o dai mezzi pubblicitari- compresi gli spazi intermedi vuoti - non è superiore al 25% della superficie della vetrina o dell'ingresso.

2) Entro il medesimo limite non è richiesta l'autorizzazione comunale per l'esposizione dell'insegna anche luminosa o dei mezzi pubblicitari all'interno della vetrina o all'interno delle porte d'ingresso.

3) Le insegne di cui sopra se superiori a cm quadrati 300 dovranno essere dichiarate e assoggettate al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 8/9 dei D.Lgs. 507/93, e dell'art. 16 del regolamento comunale.

4) Insegne e mezzi pubblicitari che superano la percentuale del 25% della superficie delle vetrine o della porta di ingresso debbono essere autorizzate dalla Circoscrizione competente per territorio. In ogni caso non può essere coperto più del 33% della superficie della vetrina o della porta d'ingresso.

5) In caso di vendite straordinarie la dichiarazione di pubblicità deve essere corredata da copia dell'avvenuta comunicazione al Comune ai sensi della Legge n 80 del 19 marzo 1980 e, successive modifiche o dell'eventuale sentenza di fallimento. La copia della suindicata comunicazione potrà essere sostituita, sotto la responsabilità del dichiarante, dalla indicazione dei relativi estremi. In questo caso può essere coperto fino al 33% della superficie totale della vetrina o porta d'ingresso senza preventiva autorizzazione Comunale; comunque i mezzi pubblicitari vanno collocati in modo che la merce in esposizione ed i relativi prezzi siano chiaramente visibili dall'esterno.

6) i mezzi pubblicitari attinenti all'attività esercitata nel locale, che superano - nel loro insieme - la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso, devono essere dichiarati ed assoggettati al pagamento delle relative imposte sulla pubblicità ai sensi del Comma V, lettera a) dell'articolo 10 del Regolamento Comunale.

7) Le locandine con pubblicità non attinente all'attività esercitata nel locale devono essere dichiarate e sono soggette ad imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 507/93 e della tabella 1 dell'art. 8 del Regolamento Comunale.

8) I mezzi pubblicitari di durata provvisoria sono soggetti a quanto previsto dal Comma 1 I. dell'art. 15 del Regolamento Comunale.

9) Per i soli esercizi commerciali in possesso della tabella merceologica VIII (Supermercato), è consentito rendere non trasparenti le vetrine o le porte d'ingresso e l'applicazione dell'insegna e dei mezzi pubblicitari in risalto sul fondo. Tale fattispecie è soggetta all'imposta sulla pubblicità per l'intera superficie della vetrina o della porta d'ingresso e la procedura per la richiesta d'istruttoria ed il rilascio della autorizzazione è soggetta alle regole generali.

## **Sostituzione delle lettere F e G, art. 6, TITOLO II, ALLEGATO "A1", con i seguenti testi.**

### **F) Insegnatenda, Tende**

#### **a) Insegnatenda**

Trattasi di particolari tende, apposte nei sestii delle porte e delle vetrine degli esercizi, di dimensioni limitate ad un oggetto massimo di mt. 1,00 che assumono il particolare carattere di "mezzo pubblicitario".<sup>12</sup>

Le scritte inserite nelle insegnatende dovranno essere realizzate in smalto, in serigrafia o pellicola autoadesiva, non potranno superare l'altezza massima di cm. 65, anche se su due righe;

L'imposta di pubblicità dovrà essere calcolata sulla intera superficie del telo quale "mezzo pubblicitario", dovrà essere indicata preventivamente sui progetti dal richiedente.

Le insegnatende dovranno essere retrattili e poste ad un'altezza dal piano dei marciapiedi non inferiore a mt. 2,20, l'oggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dal ciglio dei marciapiedi. Il telo dovrà essere in PVC o prodotto similare e dovrà avere caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

1) resistenza all'escursione termica da -30° C a +70° C;

2) resistenza alla fiamma ed autoestinguenti in 2° (SECONDA CLASSE).

Il manufatto insegnatenda potrà essere anche luminoso e/o illuminato, in tali casi si potrà derogare dall'altezza minima da terra di mt. 2,50 a condizione che vengano poste in opera tecnologie consentite dalla Legge 46/90, (ad esempio indicativo e non esaustivo l'utilizzo di trasformatori interni all'esercizio per l'emissione di basso voltaggio).

Qualora il punto d'installazione dei manufatti non presenti cortina bugnato, marmo mosaico o altri movimenti artistici ma semplicemente intonaco o prodotti similari le insegnatende potranno essere installate, ferme restando le pertinenze d'esercizio, anche al di sopra dei sestii delle porte e delle vetrine, con le misure massime di mt. 1,00 in altezza e cm 40 in oggetto; la maggiore larghezza oltre quella dei sostii dovrà rispettare la distanza di cm. 80 dal limite delle pertinenze laterali.

Esclusivamente per i marchi registrati internazionalmente, costituenti griffe internazionale, fermo restando le norme sopra enunciate, si potrà derogare dalla retrattilità.

#### **b) Tende**

Potrà autorizzarsi l'applicazione di tende nei sestii delle porte e delle vetrine degli esercizi purché queste aggettino sui spazi destinati a marciapiede e non sporgano oltre mt. 2,50 dalla linea basamentale degli edifici.

Detta sporgenza dovrà essere tuttavia ridotta qualora il marciapiede abbia una sezione minore di mt. 3,00, in modo che l'oggetto sia contenuto a cm. 50 dal ciglio dei marciapiedi verso l'interno.

Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici guarnizioni di frangia e simili ed il loro meccanismo, non potranno essere poste ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano dei marciapiedi.

Le tende dovranno essere in tela, retrattibili e la coloritura dovrà avere la stessa tonalità della facciata dell'edificio.

Sulle tende potrà essere richiesta contemporaneamente l'autorizzazione alla applicazione di messaggi pubblicitari riferiti all'attività dell'esercizio se non superiore al 25% della superficie delle tende, potranno anche successivamente essere inseriti o sostituiti mediante dichiarazione di pubblicità con allegata copia del bozzetto e pagamento della relativa imposta. Qualora il punto d'installazione della tenda non presenti cortina, bugnato, marmo, mosaico, o altri movimenti artistici ma semplicemente intonaco o prodotti similari le tende potranno essere installate, ferme restando le pertinenze dell'esercizio, anche al di sopra dei sestii delle porte e delle vetrine e con una maggiore larghezza, oltre quella dei sestii non superiore a cm. 30 per ciascuno dei due confini degli anzidetti sestii; inoltre, nel caso di pubblici esercizi (bar trattorie), qualora il marciapiede lo consenta, potranno essere consentite anche tende uniche o più tende contigue a copertura di più numeri civici e anche con maggiore oggetto, da utilizzare esclusivamente nel periodo in cui è stata autorizzata l'occupazione del suolo pubblico con tavoli ed altro.

### **G) Vetrine esterne. trasformazioni esterne dei locali e degli esercizi. coloritura delle pareti esterne degli edifici:**

Le predette opere debbono essere autorizzate dalle competenti Unità Programmatiche Tecniche in base a quanto previsto dalla normativa legislativa al riguardo vigenti.

E' comunque vietata l'effettuazione di pubblicità, figure o simili sulle serrande di chiusura degli esercizi commerciali.

## **Sostituzione della lettera I, ART. 6, TITOLO II, ALLEGATO "A2" con il seguente testo.**

### **IMPIANTI PROVVISORI**

a) E' sottoposta a preventiva autorizzazione la seguente pubblicità, previa presentazione della relazione tecnica, che attesti inoltre la sicurezza dell'installazione, e del bozzetto rappresentante l'impianto e la sua collocazione:

1) pubblicità relativa a vendite o locazioni anche eseguite dal privato proprietario in stabili di nuova o vecchia costruzione, contenuta nelle aperture e, oppure nei parapetti dei balconi, limitatamente ad un mezzo per facciata od ingresso.,

E' esclusa la pubblicità effettuata con cartelli vendesi o affittasi le cui dimensioni non superino il 1/4 di mq.;

2) la pubblicità relativa a saldi, liquidazioni e vendite promozionali, apposta esternamente sulle mura di pertinenza dell'esercizio, mediante cartelli in materiale rigido.

b) Non è sottoposta a preventiva autorizzazione ma a semplice presentazione della dichiarazione di pubblicità con relativo pagamento dell'imposta:

1) la pubblicità del precedente comma "a" se eseguita con striscioni in P.V.C. o prodotti similari aderenti ai prospetti dell'immobile;

2) la pubblicità provvisoria eseguita a mezzo di cavalletti poggianti su suolo pubblico o privato, antistante l'attività previa presentazione, nel primo caso, della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

3) la pubblicità effettuata con striscioni in 1 telo P.V.C. o prodotti similari installati sui ponteggi dei cantieri per l'individuazione degli esercizi sottostanti dovrà essere posta in sostituzione delle insegne esistenti. L'esposizione pubblicitaria potrà essere mantenuta per tutta la durata dei ponteggi.

## **Aggiunta dei comma G) ed H), all'art. 79 TITOLO II, ALLEGATO "A2"**

### **G) Targhe Professionali Mediche.**

Le, targhe riferite a studi medici ed a strutture sanitarie regolamentate dal Decreto Ministero della Sanità n. 657 del 16/4/1994 in attuazione alla Legge n. 175 del 5/2/1992 e successive modificazioni o integrazioni, necessitano di preventiva autorizzazione dei messaggi da parte del Comune di Roma ( V Dipartimento II Unità Organizzativa Autorizzazioni Sanitarie), o dalla Regione, devono essere in ottone brunito ed avere le dimensioni massime di cm. 50X60 con caratteri in stampatello di grandezza non superiore a cm 8, essere posizionato ad un'altezza non inferiore a mt 1,40 dal suolo e non debbono essere luminose o illuminate, qualora siano presenti altre targhe le nuove dovranno avere lo stesso formato. Se le targhe sono installate su bugnato le dimensioni dovranno essere contenute all'interno della bugna.

Potranno essere apposte, all'ingresso delle attività, all'ingresso delle gallerie private qualora la sede dell'attività sia al loro interno, se la sede dell'attività insiste in un'area recintata all'ingresso di quest'ultima.

Per l'installazione è necessaria una comunicazione in carta semplice su fogli uso bollo alla quale dovranno essere allegati:

1) Copia dell'autorizzazione rilasciata dai predetti uffici della Pubblica Amministrazione con esibizione contestuale dell'originale;

2) il consenso dei condomini o del proprietario dell'immobile;

3) n. 2 foto frontali del formato 20X30 nelle quali è indicato il punto in cui verrà installata la targa;

4) dichiarazione di pubblicità e pagamento dell'imposta.

### **H) targhe per studi professionali**

Le targhe riferite a studi di professionisti iscritti ai relativi ordini professionali devono essere in ottone brunito ed avere le dimensioni massime di cm 50X60 con caratteri di grandezza non superiore a cm 8, essere posizionato ad un'altezza non inferiore a mt 1.40 dal suolo e non essere luminose o illuminate, qualora siano presenti altre targhe le nuove dovranno avere lo stesso formato. Se le targhe sono installate su bugnato le dimensioni dovranno essere contenute all'interno della bugna. Potranno essere apposte all'ingresso delle attività, all'ingresso delle gallerie private qualora la sede dell'attività sia al loro interno, se la sede dell'attività insiste in un'area recintata all'ingresso di quest'ultima.

Per l'installazione è necessaria una richiesta in carta semplice su fogli uso bollo alla quale dovranno essere allegati:

1) n. 2 bozzetti in scala 1/20 riproducenti la collocazione della targa ed il messaggio pubblicitario;

2) il consenso del condominio o del proprietario dell'immobile;

3) n. 2 foto frontali del formato 20X30 nelle quali è indicato il punto in cui verrà installata la targa;

4) dichiarazione di pubblicità e pagamento dell'imposta;

L'ufficio ricevente rilascerà n. 1 bozzetto e n. 1 foto debitamente timbrati

## **Sostituzione dell'Art. 8, TITOLO II ALLEGATO "A2" con il seguente testo.**

All'interno di aree in proprietà o in concessione, degli impianti di distribuzione di carburanti è consentita l'esposizione di pubblicità per una superficie pari al 20% dell'area da questi occupata nell'ambito della delimitazione del centro abitato.

Viene garantita una quota fissa di superficie pubblicitaria non cumulabile con quella percentuale, pari a mq. 12, per singolo impianto di distribuzione di carburanti indipendentemente dall'area occupata.

Nelle zone ricadenti nel perimetro di cui alla Deliberazione dei C.C. n. 94/94 e successive modificazioni, è esclusivamente consentita la superficie pubblicitaria massima di mq 12, Comprensiva sia della pubblicità permanente che della pubblicità temporanea; quest'ultima potrà essere consentita per una superficie massima di mq. 2, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

**Paline:**

- a) installazione: su marciapiedi nello spazio di pertinenza dell'impianto erogatore;
- b) altezza del palo: minima mt. 2,50 massima mt. 3,40 dal piano di calpestio alla base. del pannello;
- c) posizione: proiezione del pannello a non meno di cm. 50 dal bordo esterno dei marciapiede;
- d) Il palina: è ammessa una seconda palina indicativa del solo impianto di "Self Service";

**Piloni (la tipologia è riferita a quanto previsto all' art. 4, lettera C, comma c)**

- a) installazione: entro l'area di servizio del distributore;
- b) posizione: vedi titolo II art. 4 lettera C comma c;
- c) pilone: sono ammessi due piloni qualora il fronte dell'impianto di distribuzione superi la misura di mt. 40;
- d) tipologie: Self Service- Poster - Totem - Pubblicità su pensiline - Chioschi ecc.
- e) Impianti temporanei: Installazione entro l'area di servizio del distributore. Tale fattispecie non è sottoposta a preventiva autorizzazione ma alla sola dichiarazione di pubblicità secondo le modalità previste all'art.6 lettera I comma 6

**Aggiunta dell'ART. 9, TITOLO II, ALLEGATO "A2".**

**ART. 9**

**OBBLIGO DI MANTENIMENTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE E DI SICUREZZA DEI MEZZI PUBBLICITARI.**

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in buono stato di conservazione ed in condizioni di sicurezza il mezzo pubblicitario, pena la revoca dell'autorizzazione e/o della concessione stessa, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento Comunale. Qualora non sia perseguibile il titolare dell'esercizio in quanto irreperibile, od altro, al pagamento della spesa di rimozione dei tassabili dovrà provvedere il proprietario delle mura previa intimazione a provvedere in proprio.

**TITOLO III**

**Sostituzione del punto 2, TITOLO III ALLEGATO "A2", con il seguente testo.**

Fotocopia autorizzazione Amministrativa o dei N.O.T.S. o attestato Tecnico Sanitario o di qualsiasi altra autorizzazione abilitante allo svolgimento dell'attività ovvero della reversale del pagamento dei diritti di Istruttoria in caso di sub-ingresso. Nel caso di società deve essere allegata la visura camerale dal Registro delle Ditte, tenuto dalla C. C. I. A. A. o eventuali certificazioni sostitutive della stessa previste dalla legge.

- in caso di NUOVE ATTIVITÀ è sufficiente esibire fotocopia della reversale di pagamento dei diritti di Istruttoria, (l'autorizzazione dell'impianto sarà rilasciata soltanto dopo la regolamentazione definitiva dell'attività).

**Modifica del punto 4 del TITOLO III, Allegato "A 2":**

N. 4 copie dei seguenti elaborati:

**A - PLANIMETRIE:** cartografia d'insieme che ne consenta la localizzazione e planimetrie in scala 1: 500 o 1 : 200, estesa ad un ambito longitudinale pari a mt 50 a monte ed a valle, comprensiva dell'intera carreggiata stradale con l'indicazione della larghezza dei marciapiede, l'individuazione del punto d'installazione del manufatto. Nel caso in cui il manufatto ricada su area privata la planimetria dovrà essere corredata della indicazione della distanza intercorrente tra l'impianto e le recinzioni contigue - angoli - incroci semaforizzati, nonché espressa indicazione dei metri quadrati dell'area privata scoperta;

**B - DISEGNI** in scala 1 : 20 o 1 : 50 redatti a regola d'arte, riproducenti in prospetto in sezione ed in pianta, le opere (con le relative strutture di sostegno) di cui si chiede autorizzazione con il prospetto architettonico esterno dei locali e spazi in cui dette opere saranno collocate.

Detti elaborati dovranno contenere una dettagliata relazione tecnica sui lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, delle quantità e delle intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l'opera per la quale si chiede l'autorizzazione.

La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere richieste saranno realizzate nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza a riguardo vigenti.

Gli elaborati (planimetrie e disegni) potranno essere realizzati anche su un unico foglio e dovranno essere firmati e timbrati dal Progettista e dal Direttore Responsabile dei Lavori quali tecnici regolarmente abilitati ed iscritti agli albi professionali nonché dal richiedente.

**Sostituzione del punto 8, TITOLO III, Allegato "A 2", con il seguente testo.**

Per gli impianti luminosi o illuminati occorre produrre fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla legge 46/90 punto A. Tale attestazione potrà essere esibita successivamente alla risultanza favorevole della istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla formazione della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione. Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione il richiedente dovrà consegnare la prescritta dichiarazione di conformità dell'impianto, rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi della legge 46/90. Trascorso il termine su indicato senza che sia presentata la dichiarazione di conformità" si procederà alla revoca dell'autorizzazione con apposita Determinazione Dirigenziale.

**Aggiunta di un TITOLO IV all'ALLEGATO "A2"**

**TITOLO IV**

**DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA PRESENTAZIONE AGLI UFFICI PUBBLICITA' DELLA DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI, PER PUBBLICITA' FINE A SE STESSA, SU SUOLO PUBBLICO, AREE O IMMOBILI PRIVATI.**

**1) Domanda in carta da bollo come da facsimile ( allegato n. 3)**

**2) N. 4 copie dei seguenti elaborati:**

**A)** Cartografia d'insieme che consenta la localizzazione.

**B)** Planimetria in scala 1:500 o 1:200, estesa ad un ambito longitudinale pari a mt. 50 a monte ed a valle, comprensiva dell'intera carreggiata stradale con l'indicazione della larghezza dei marciapiede, l'individuazione del punto d'installazione del manufatto. Nel caso in cui il manufatto ricada su area privata la planimetria dovrà essere corredata dalla indicazione della distanza intercorrente tra l'impianto e le recinzioni contigue - angoli - incroci semaforici, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati dell'area privata scoperta.

**C)** Disegni in scala 1:50 o 1:20 illustrante il messaggio pubblicitario comprensivo dell'impianto che lo sostiene e relative strutture di sostegno. Detti elaborati dovranno contenere una dettagliata relazione tecnica sui lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori, della quantità e dell'intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l'opera per la quale si chiede l'autorizzazione.

La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere richieste saranno realizzate nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza al riguardo vigenti

Gli elaborati ( planimetria e disegni ) potranno essere realizzati anche su un unico foglio e dovranno essere timbrati e firmati dal Progettista e dal Direttore Responsabile dei Lavori quali tecnici regolarmente abilitati ed iscritti agli albi professionali, nonché dal richiedente.

**3) N. 5 fotografie a colori formato 30x20** delle quali n. 3 frontali e n. 2 panoramiche in posizione contrapposta rispetto all'ubicazione dell'impianto richiesto; tutte le foto devono contenere l'indicazione del punto d'installazione del manufatto richiesto e devono essere, firmate da un tecnico abilitato.

**4) Le richieste per IMPIANTI LUMINOSI SU TERRAZZI** dovranno essere integrate da un disegno, in scala 1:100, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell'impianto rapportato all'intera superficie sopra cui l'impianto dovrà essere collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'insegna pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da verifica statica e nomina del direttore dei lavori.

**5) Consenso** con firma autenticata del proprietario, ove l'installazione ricada su suolo privato con contestuale autorizzazione all'accesso agli organi dell'amministrazione per qualsiasi intervento di competenza.

**6) Per gli impianti luminosi o illuminati**, occorre produrre fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla legge 46/90 punto A.

Tale attestazione dovrà essere esibita successivamente alla risultanza favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla formazione della Disposizione Dirigenziale di autorizzazione.

## TITOLO V

### ART. 10 PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

#### ITER METODOLOGICO APPLICATIVO

Il procedimento prevede l'asseverazione da parte di un tecnico privato per l'installazione degli impianti con pubblicità non fine a se stessa e di faretti su aree private, terrazzi o mura di pertinenza di cui alle deliberazioni C.C. n. 254/95 e n. 289/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Punto 1:**

A) Domanda in doppia copia di cui una in bollo, con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, agli Uffici Pubblicità competenti per H preliminarmente controllo della completezza dell'Istanza. La domanda deve contenere oltre gli allegati già previsti al TITOLO III anche l'asseverazione richiesta per ogni impianto pubblicitario. Il pagamento dei diritti di Istruttoria andrà annotato su ambedue le copie della domanda. L'indicazione degli elementi necessari per il conteggio dell'imposta di pubblicità relativa agli impianti richiesti.

B) Protocollazione della domanda completa di tutti gli allegati e delle dichiarazioni asseverate.

#### **Punto 2:**

Entro il termine massimo di dieci giorni gli uffici, su presentazione della Dichiarazione di pubblicità effettuata direttamente dal richiedente o presentata con firma autenticata, versamento dell'Imposta e versamento della TOSAP se dovuta rilasceranno la copia in carta semplice della domanda contenente la presa d'atto dell'ufficio.

#### **Punto 3:**

L'installazione dovrà essere ultimata entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di pubblicità, pena la decadenza e l'archiviazione della domanda.

#### **Punto 4:**

Ad installazione avvenuta le Unità Organizzative Tecniche provvederanno ad accertare che gli impianti realizzati siano conformi, ai progetti presentati ed alle norme tecniche.

#### **Punto 5:**

Accertata la conformità di cui sopra ed effettuate tutte le opportune verifiche, gli Uffici provvederanno a rilasciare il titolo autorizzatorio definitivo con apposita Determinazione Dirigenziale.

## TITOLO VI

### ART. 11

#### **NORME GENERALI**

Per le seguenti vie (Via Vittorio Veneto, Via di Porta Pinciana, Via Bissolati, Via Barberini, P.zza Barberini, L.go S. Susanna, P.zza S. Bernardo, Via Vittorio Emanuele Orlando, P.zza della Repubblica, vedi tavola illustrativa allegata) al fine di migliorare la qualità dei mezzi pubblicitari, dell'ambiente e valorizzare le loro tradizioni, è possibile installare mezzi pubblicitari innovativi per caratteristiche e dimensioni, realizzati con materiali pregiati aventi finiture esterne assonanti coi materiali tipici dell'architettura romana.

Al fine di garantire il raggiungimento di questo obiettivo, le autorizzazioni saranno rilasciate dal dirigente proposto all'Ufficio centrale o agli Uffici della Circoscrizione I, previo parere vincolante di un apposita Commissione così composta: Presidente l'Assessore alle Politiche delle Attività Economiche e Produttive; Vice Presidente il Presidente del Consiglio della 10 Circoscrizione; dal Dirigente dell'Ufficio centrale Pubblicità; dal Responsabile Ufficio Tecnico dello stesso; dal Dirigente della 10 Circoscrizione; dal Dirigente preposto UPT della I\* Circoscrizione; dal Dirigente Ufficio Centro Storico; dal Soprintendente Comunale

Il Presidente ed i singoli Componenti hanno la facoltà di essere rappresentati da propri Delegati nelle sedute e nei lavori della Commissione. che dovranno essere individuati all'interno degli stessi Uffici nei quali operano i Componenti Deleganti della Commissione.

Oltre le tipologie previste possono essere approvate le seguenti tipologie:

#### **A) tende pubblicitarie**

L'autorizzazione all'installazione di tende, con eventuali messaggi - pubblicitari riferiti alle attività esistenti, nei vani finestra dell'intera facciata dell'edificio o anche solo dell'intero primo piano dello stesso, sarà subordinata alla presentazione di progetti unitari.

Le tende dovranno avere il colore dei teli in armonia con il colore dell'edificio, essere retrattili e se contenenti messaggi pubblicitari, saranno sottoposte al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

**B) Insegne frontali con scritta in linea orizzontale** sulle mura di pertinenza, sulle pensiline, sulle verande e simili. Saranno consentite a lettere singole, o a filo neon nel rispetto della Legge 46/90 e successive modificazioni, al fine di valorizzare il fabbricato e la qualità culturale della via.

1) L'altezza potrà comunque essere consentita nella misura massima di cm 70, ove la pertinenza dell'esercizio lo consenta, fermo restando l'oggetto massimo dal filo del muro di cm 15 compresa l'insegna stessa;

2) la luminosità nelle zone a traffico limitato potrà essere oltre che a luce fissa, anche intermittente, sfuggente, con evanescenza a colori variabili.

**C) Insegne frontali con scritta in linea verticale** saranno consentite a ridosso delle mura di pertinenza, (pubblicità non fine a se stessa) sia a lettere singole che a filo neon nel rispetto della Legge 46/90 e successive modificazioni dovranno essere realizzate con materiali pregiati come al punto 2, con lettere di altezza massima di cm 70, con oggetto massimo dal filo del muro di cm 15 compresa l'insegna stessa.

**D) Insegne bandiera con scritta in linea verticale** potranno essere realizzate, a lettere singole, su una sola riga in materiali pregiati come al punto 2, o filo neon nel rispetto della Legge 46/90 e successive modificazioni, adeguatamente sopportato. Saranno installate nelle mura di pertinenza in caso di pubblicità non fine a se stessa, o al di fuori delle pertinenze per pubblicità fine a se stessa, in quest'ultimo caso previo consenso del proprietario dell'edificio o del condominio; le dimensioni dell'insegna dovranno essere proporzionate all'edificio, comunque l'oggetto massimo dal filo del muro non potrà superare i cm 120 comprese le staffe.

**E) Targhe** saranno consentite in aggiunta ad altri mezzi pubblicitari sulle mura di pertinenza, a terra nello spazio antistante l'esercizio commerciale.

1) Targhe murate, ferme restando le dimensioni previste. potranno essere anche luminose a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza.

Il loro spessore e oggetto dal filo del fabbricato non potrà essere superiore a cm 6 dal filo muro.

2) Le targhe a terra identificative dell'attività commerciale sono consentite esclusivamente per Via Veneto.

Dette targhe dovranno essere realizzate in pietra o marmo dello stesso tipo della pavimentazione con intarsi disegni, scritte e fregi realizzati in altri materiali o mosaici, comunque che non siano sdruciolevoli.

Le loro dimensioni dovranno essere obbligatoriamente di cm 120 per 70 e dovranno essere allineate a 35 cm dal filo del fabbricato, ed apposte davanti alla porta d'ingresso dell'attività commerciale.

## **ART. 12**

**ULTERIORI TIPOLOGIE PUBBLICITARIE AUTORIZZABILI ESCLUSIVAMENTE PREVIA PREVENTIVA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI INSIEME, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO SI POSSONO CITARE:**

**A)** pubblicità in movimento sia su proprietà privata che su suolo comunale non visibile dal traffico veicolare;

**B)** pubblicità effettuata a mezzo proiezioni su pareti o pannelli;

**C)** interventi di carattere pubblicitario per eventi di durata provvisoria legati a manifestazioni varie, da articolare eventualmente anche sull'intera facciata di edifici senza apposizione di ponteggi, a mezzo proiettori o addobbi.

**D)** in occasione di n° 2 manifestazioni annue, della durata non superiore a giorni 30 ciascuna, si potrà effettuare la pubblicità su intere facciate di edifici o parti di esse. anche mediante utilizzo di ponteggi.

### **ALLEGATO "A2"**

**NORME TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI SU SUOLO PUBBLICO, AREE 0 IMMOBILI PRIVATI, IN ALLEGATO AL PRIMO PIANO GENERALE PER L'IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA.**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.**

Gli impianti o i mezzi pubblicitari da installare su suolo pubblico o privato saranno posti in opera, in conformità alle norme di sicurezza vigenti, previo conseguimento da parte degli interessati di tutte le necessarie autorizzazioni rilasciate previa l'eventuale presentazione del Nulla Osta di altre Amministrazioni competenti, fatti salvi i diritti dei terzi. Il procedimento autorizzatorio è concluso nei tempi previsti dalla legge 241/90 e dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n. 125 del 24 giugno 1996, cui viene fatto esplicito rinvio.

Il provvedimento di autorizzazione è adottato ai sensi dell'articolo 27 - comma 2 lettera e- dello Statuto, con determinazione del dirigente preposto al Servizio Affissioni e Pubblicità o alla Circoscrizione competente per materia e territorio, previa istruttoria degli uffici

amministrativi e accertamento degli uffici tecnici della conformità dell'istanza alle norme del piano e dell'assenza dei vincoli di qualsiasi natura, gli stessi uffici tecnici dovranno successivamente verificare che gli impianti installati siano conformi a quanto autorizzato.

Nelle ipotesi in cui l'installazione del mezzo pubblicitario venga richiesta su beni, e aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge n° 1089/39 e 1497/39 o a vincoli posti da altre normative, l'accettazione dell'istanza è subordinata all'acquisizione e alla presentazione dei nullaosta rilasciati dagli Uffici competenti.

Nelle ipotesi in cui l'installazione del mezzo pubblicitario ricada nelle zone perimetrate con la deliberazione del C.C. n° 94 del 7 giugno 1994 e successive modificazioni, l'autorizzazione è subordinata al parere vincolante della Commissione Comunale composta: dal Direttore del Servizio Affissioni e Pubblicità, o della Circoscrizione competente per materia e territorio, con funzioni di presidente, dal responsabile del relativo ufficio tecnico, dal soprintendente alla Ripartizione X per i Musei, Gallerie, Monumenti e scavi, dal direttore dell'Ufficio Speciale per gli interventi nel Centro Storico e dal capo del dipartimento VIII Area Commercio.

Il Presidente e i singoli componenti hanno la facoltà di essere rappresentati da propri delegati nelle sedute e nei lavori della Commissione, questi dovranno essere individuati all'interno degli stessi Uffici nei quali operano i componenti deleganti della Commissione, ed hanno il diritto di voto.

Le sedute della suddetta Commissione sono valide allorché siano presenti 3 dei 5 componenti della stessa.

Per quanto concerne la semplice variazione del messaggio pubblicitario su una struttura già autorizzata, che non comporti in assoluto modifiche di superficie o strutturali del mezzo stesso, si provvederà all'aggiornamento d'ufficio sul Titolo già esistente, dietro presentazione di domanda in carta da bollo e del disegno in triplice copia rappresentante il nuovo messaggio pubblicitario, "ove non sia possibile, si procederà ad emettere un Titolo che riproduca il vecchio".

Per la voltura nelle zone vincolate dalla Deliberazione n. 94 del 7 giugno 1994 è necessario che alla domanda venga allegata una asseverazione di un tecnico abilitato che dichiari la conformità alle normative vigenti dell'impianto o mezzo pubblicitario. Qualora l'asseverazione non venga allegata alla domanda, l'impianto o il mezzo pubblicitario sarà considerato come difforme, applicando il termine come previsto in questi casi nelle norme transitorie sulle volture, TITOLO II, ALLEGATO «A2».

Per le inadempienze alle presenti norme tecniche si applicano le sanzioni previste nel Regolamento Comunale adottato in applicazione dei D.Lgs. 507/93.

## TITOLO I

### SERVIZIO AA. PP.

Sono di competenza del Servizio AA.PP., e sottoposta alla seguente regolamentazione tecnica (sino ad adozione dei piani particolareggiati della pubblicità), le forme di pubblicità di seguito riportate sia eseguite da ditte pubblicitarie su area pubblica o privata sia da privati su area comunale nel rispetto delle norme di attuazione del Primo Piano Generale per l'impiantistica pubblicitaria.

#### ART. 1

##### **Impianti per affissioni di manifesti o pittorici su suolo pubblico o privato e su pareti:**

**a)** la collocazione potrà essere consentita su sterrati, spazi pubblici e privati, a ridosso di pareti, mura di sostegno e di recinzione (sono escluse le recinzioni di cantiere che sono specificatamente regolamentate) e ove venga disciplinata da specifici piani particolareggiati.

**b)** l'impianto dovrà essere realizzato con sostegni non deteriorabili (escluso legno) di adeguata sezione, si da consentire alle strutture la necessaria stabilità con il minimo ingombro e con le modalità previste dall'art. 49 comma 1-2-3 del D.P.R. n. -495/16.12.92 Regolamento di attuazione nuovo codice della strada. Il pannello espositivo dovrà essere realizzato in materiale non alterabile e non deteriorabile opportunamente protetto dalle intemperie.

La dimensione utile del pannello dovrà essere contenuta nella misura massima di MT. 6,00 di larghezza, MT. 3,00 di altezza, escluse le cornici che non debbono superare la larghezza di cm. 10, e cm. 20 di spessore. Sono ammessi i seguenti formati:

1) Formati pittorici e per affissione diretta:

MT. 6,00x3,00    MT. 1,00x1,40    MT. 1,40x2,00

2) Formati pittorici e per l'affissione SPQR:

MT. 1,00x1,40    MT. 2,00x1,40    MT. 3,00x1,40

3) Formati pittorici:

paline MT. 1,00x 1,00    MT. 3,00x2,00 (esclusivamente all'esterno del centro abitato)

4) Impianti di pubblica utilità individuati con specifici provvedimenti deliberativi e fatti salvi i preesistenti Impianti di pubblica utilità fino alla scadenza delle relative concessioni non rinnovate.

**c)** qualora l'impianto sia installato su aree pubbliche aperte al transito pedonale, la distanza della base del manufatto dal piano di calpestio, per cartelli poggianti su sostegni, dovrà essere contenuta tra un minimo di MT. 2,50 ed un max di MT. 2,60;

**d)** restano salvi i divieti di cui all'art. 13 del Regolamento AA.PP. approvato con deliberazione consiliare n. 289 del 19 dicembre 1994.

**e)** saranno prese in esame soluzioni di impianti pittorici su pareti prive di finestre con un unico impianto che occupi tutto o parte della facciata e, su muri di sostegno privi d'interesse architettonico ed ambientale, saranno presi in esame impianti pittorici o per affissione manifesti purché armonizzati tra loro con progetto unitario;

**f)** la semplice variazione del messaggio pubblicitario su una struttura già autorizzata, che non comporti in assoluto modifiche di superficie o strutturali del mezzo pubblicitario, sarà aggiornato d'ufficio sul titolo già esistente, dietro presentazione di domanda in carta da bollo e del disegno in triplice copia rappresentante il nuovo messaggio pubblicitario.

## **Art. I Bis**

### **A) Norme Generali**

Nelle ipotesi dei cantieri a cielo aperto e dei ponteggi, riguardanti opere pubbliche o private, il Comune si riserva il diritto di autorizzare con Determinazione Dirigenziale la pubblicità sulle recinzioni o sui ponteggi per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere. La superficie della pubblicità non rientra nella quantità stabilita nell'art. 11 della deliberazione del C.C. n. 289 del 19 dicembre 1994.

### **B) Ponteggi**

Nel caso in cui per lavori edili su edifici sia necessario coprire integralmente la facciata di un immobile con ponteggi, sul telo di copertura (apposto sull'intera superficie dei ponteggi), possono essere diffusi messaggi pubblicitari pittorici, illuminati, nelle percentuali di uso pubblicitario massime sotto elencate:

1) edifici di culto, immobili vincolati e monumenti L. 1089/39

immobili ricadenti in zone vincolate dalla L. 1497/39

immobili ricadenti nel perimetro della Del. 94/94

2) altri immobili

La pubblicità sui teli di copertura dei ponteggi, relativi ad immobili e monumenti di cui al primo punto, è consentita a condizione che venga altresì riprodotto il prospetto dell'immobile soggetto ai lavori.

Per gli immobili di cui al primo punto, oltre la documentazione normalmente richiesta è necessaria la presentazione dei progetti, comprensivi della riproduzione dell'immobile e della pubblicità accessoria, che dovranno essere assentiti dalla competente Soprintendenza. Il Servizio AA.PP., preso atto del nulla osta, procederà al rilascio dell'autorizzazione.

Nel caso di copertura totale dei ponteggi, effettuata a scopo pubblicitario, dovrà essere riservata agli esercizi o attività presenti nell'immobile la superficie minima corrispondente alle insegne.

### **C) Recinzione di Cantiere**

Sulle recinzioni di cantiere, qualora le stesse vengano totalmente attrezzate per l'esposizione pubblicitaria in modo che assumano carattere di arredo urbano, potrà essere autorizzata l'esposizione pubblicitaria per tutta la durata dei lavori. È ammesso l'utilizzo delle recinzioni a fini pubblicitari, purché la superficie destinata alla pubblicità fine a se stessa non superi il 45% del fronte ripartita su due spazi uguali posti agli estremi dello stesso, il restante 55% alle attività delle affissioni e alle comunicazioni comunali. La pubblicità dovrà essere installata direttamente sulla struttura di recinzione, senza che\* a questa vengano sovrapposti altri impianti pubblicitari di qualsiasi natura e tipo. Per le recinzioni di cantiere poste in aree vincolate dalla L. 1497/39 o soggette ai vincoli della L. 1089/39 occorrerà il preventivo nulla osta dei competenti uffici, preso atto del nulla osta il Servizio AA.PP. procederà al rilascio dell'autorizzazione. L'autorizzazione all'interno delle aree vincolate dalla Deliberazione n. 94/94 è subordinata al parere della apposita commissione prevista dal comma 4 art. 15 della Deliberazione n. 289/94.

## **ART. 2**

### **Impianti luminosi o illuminati su suolo pubblico o privato e su pareti**

#### **A) Norme generali:**

**a) installazione:** su sterrati, spazi pubblici e privati, su pareti prive di finestre come all'art. I comma e ) e a ridosso di recinzioni;

**b) posizione:** per cartelli in posizione trasversale alla strada è ammessa la sola soluzione del tipo bifacciale per quella posizione parallela all'asse stradale quella monofacciale a condizione che il retro del cartello non sia esposto verso luoghi abitati o transitati;

**c) altezza sostegni:** l'altezza minima dei sostegni, dal piano di calpestio alla base del pannello, come all'art. 1 comma c);

**d) divieti:** come cartelli pittorici o per affissione manifesti, limitatamente all'art. I comma d);

- e) **dimensioni** previste come all'art. 1 comma b),
- f) **cambio bozzetto** vedi titolo I art. 1 comma f);
- g) **luminosità** non potrà essere né intermittente né sfuggente e comunque tale da provocare abbagliamento

#### **B) Plance luminose:**

La collocazione potrà essere consentita su marciapiedi della larghezza non inferiore a mt. 5,00, purché la proiezione del massimo ingombro cada a non meno di 50 cm. dal bordo stesso, nonché su aree pubbliche o private; le dimensioni del pannello dovranno essere nella misura di mt. 1,00x1,40 oppure di mt. 1,40x2,00 oltre le cornici che non devono superare la larghezza di cm. 10 e cm. 25 di spessore; per gli impianti installati su aree destinate al transito pedonale l'altezza del sostegno, dal piano di calpestio alla base del pannello, deve essere di mt. 2,50 e con unico sostegno;

divieti: come cartelli pittorici o per affissione manifesti, (art. 1 comma d).

#### **C) Paline luminose e non luminose:**

a) devono essere installate in posizione trasversale su marciapiedi della larghezza in linea di massima non inferiore a mt. 3,00 e comunque in relazione alla intensità del transito pedonale, purché la proiezione del massimo ingombro cada a cm. 50 dal bordo esterno del marciapiedi;

b) le dimensioni del pannello non potranno superare mt. 1,00 in larghezza e mt. 1,00 in altezza, oltre la cornice la quale dovrà essere contenuta in cm. 10 di larghezza; lo spessore massimo per pannelli bifacciali, compresi gli aggetti delle eventuali cornici, deve essere di cm. 25;

c) l'altezza del sostegno dal piano di calpestio alla base del pannello deve essere di mt. 2,50;

d) sono ammesse dimensioni inferiori per impianti relativi ad indicatori di servizi automobilistici e simili o comunque conformi ai tipi di cui. alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 15 15 del 28 settembre 1991;

e) divieti: come cartelli pittorici o per affissione manifesti art. 1 comma d)

#### **D) Distanze**

I mezzi pubblicitari, di cui agli artt. 1 e 2 con esclusione degli impianti comunali di proprietà del Servizio AA. PP., in relazione alla viabilità urbana ed al transito pedonale, dovranno essere posizionati ove le condizioni dei luoghi lo consentano. ad almeno:

a) mt. 15 dagli angoli (spigolo del fabbricato),

b) mt. 35 da incroci semaforizzati;

c) mt. 20 prima da indicatori stradali e mt. 5 dopo;

d) mt. 15 prima e mt. 5 dopo indicatori di fermata ATAC e COTRAL, ecc.;

e) mt. 50 da altri impianti pubblicitari similari.

Gli impianti di pubblica utilità potranno derogare da tali distanze relativamente ai punti a) ed e)

### **ART. 3**

#### **Impianti luminosi su terrazzi:**

a) Le richieste per impianti luminosi su terrazzi, dovranno essere integrate da un disegno, in scala 1/100, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell'impianto rapportato all'intera superficie, sopra cui l'impianto dovrà essere collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'insegna pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredati di verifica statica (vistata dal Genio Civile) e nomina del direttore dei lavori responsabile.

b) Le dimensioni massime degli impianti dovranno essere contenute nei seguenti limiti: la BASE non potrà superare la larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti); l'ALTEZZA non potrà superare il 20% dell'altezza massima del prospetto interessato dall'esposizione pubblicitaria e comunque fino ad un'altezza max di mt. 6,00. La distanza dal filo fabbricato alla base dell'insegna non potrà superare 1/3 dell'altezza della stessa.

Fermo restando le condizioni previste nel presente comma, qualora i prospetti lo consentano in altezza, è ammesso il superamento del limite massimo di mt. 6,00 purché il messaggio pubblicitario sia composto da solo marchio o logotipo.

c) E' ammessa pannellatura retrostante alle lettere singole, purché la stessa sia costituita da doghe interspaziate o soluzioni similari.

d) Nel caso di installazione di impianto costituito da cassonetto, lo stesso non potrà superare l'altezza massima di cm. 70 indipendentemente dall'altezza del prospetto interessato.

e) E' ammesso l'uso del sistema pubblicitario denominato tecnicamente BILL BOARD che abbia un unico messaggio pubblicitario, per ogni copertura di edificio delle dimensioni stabilite al comma b), a condizione che il pannello frontale illuminato e/o retroilluminato sia, realizzato con telo in PVC o prodotti similari, il quale allo scopo di assicurare un'adeguata sicurezza e resistenza, dovrà avere caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

- 1) supporto in poliestere;

- 2) tipo tessitura, 1/1 PIANA;
- 3) resistenza alla lacerazione, 330/350 N. ORDITO TRAMA DIN 53363;
- 4) resistenza alla trazione, 3000/3000 N. ORDITO TRAMA DIN 53354;
- 5) escursione termica, - 30° C + 70° C,
- 6) resistenza alla fiamma, autoestinguente in 2 c. ( SECONDA CLASSE).

Il cambio di messaggio pubblicitario è rigorosamente vincolato ad un massimo di tre per anno solare; il mancato rispetto di questo vincolo comporta la decadenza dal titolo autorizzativo. La domanda per l'effettuazione del cambio di messaggio pubblicitario deve essere presentata presso Uffici Pubblicità minimo trentuno giorni prima che questo venga posto in essere, dovrà essere corredata da un elaborato grafico contenente la raffigurazione della pubblicità che verrà esposta ed una relazione tecnica nella quale siano riportate le caratteristiche tecniche sopra elencate, se nei trenta giorni successivi alla avvenuta presentazione della domanda non verrà data risposta il silenzio verrà considerato come assenso.

Questa tipologia d'impianti luminosi su terrazzo potrà utilizzare scritte, disegni ed immagine purché rispettose del decoro e della qualità urbana.

### **ART. 3 Bis Preinsegne**

Le preinsegne avranno le dimensioni di MT. 1.00X0.20 dovranno essere contenute in un unico impianto delle dimensioni di MT. 1.00X1.00, che dovrà essere sempre completo dei 5 moduli sia che riportino messaggi pubblicitari, informazioni o siano privi di messaggio. Qualora ricadano all'interno della prima fascia di cui all'art 2, ALLEGATO 'A1' della Del. C.C. n 254 del 6 novembre 1995, le preinsegne avranno le dimensioni di MT. 0,70X0,20 contenute in un unico impianto delle dimensioni di MT. 0,70X10,0 che dovrà essere sempre completo dei 5 moduli come specificato nel paragrafo precedente. La determinazione delle modalità d'individuazione delle posizioni e la quantità degli impianti contenenti le preinsegne, avverrà con un progetto mirato che sarà adottato a mezzo di specifico provvedimento da parte della Giunta su proposta dell'Assessore.

Successivamente all'approvazione del predetto progetto mirato la Giunta Comunale dovrà approvare gli atti per l'appalto concorso per la scelta della ditta che risulti aggiudicataria per la migliore offerta economica e progettuale di costruzione, fornitura, installazione e gestione degli impianti contenenti le preinsegne, di armonizzazione con il contesto di arredo urbano senza alcun onere per il Comune.

### **ART. 3 Ter**

#### **CIRCUITO D'IMPIANTI PUBBLICITARI PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Si provvederà di concerto con il Servizio Giardini a localizzare le aree sulle quali potranno essere installati gli impianti pubblicitari degli spettacoli viaggianti, per il periodo limitato alla durata dell'attività in base alle norme di seguito elencate.

La concessione e/o l'autorizzazione, sarà rilasciata dal Dirigente del Servizio AA.PP..

Le condizioni a cui si dovranno assoggettare i richiedenti per l'utilizzo delle posizioni sottoindicate sono le seguenti:

- 1) gli impianti non dovranno essere di dimensioni superiori a mt. 6,00 l 3,00;
- 2) gli impianti dovranno essere di facile installazione e rimozione;
- 3) dovranno mantenere l'area interessata pulita da materiale cartaceo o di altro genere dal momento della installazione a quello della rimozione;
- 4) è vietato apporre materiale pubblicitario o di altro genere su alberi, transenne pali ecc. che insistano sulle aree a verde;
- 5) al termine del periodo di esposizione pubblicitaria la ditta interessata dovrà rimuovere l'impianto senza danneggiare l'area interessata e senza lasciare materiale di risulta o di altro genere;
- 6) è vietato entrare nell'area a verde con mezzi e attrezzi che possano danneggiare il manto erboso e le essenze arboree.

Il mancato rispetto delle predette condizioni comporterà oltre le sanzioni previste il diniego di successive autorizzazioni.

Le posizioni potranno essere modificate o sostituite di concerto con il Servizio Giardini per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 3 Quater**

#### **OBBLIGO DI MANTENIMENTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE E DI SICUREZZA DEI MEZZI PUBBLICITARI.**

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in buono stato di conservazione e in condizioni di sicurezza il mezzo pubblicitario, pena la revoca dell'autorizzazione e/o della concessione stessa, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento Comunale.

#### **NORME TRANSITORIE**

Gli spostamenti degli impianti possono essere effettuati anche in assenza di piani particolareggiati ove siano presenti ragioni di pubblico interesse ( portatori di handicap lavori\* pubblici, limitazioni ad accessi veicolari e/o pedonali, per

evitare. eventuali danni a terzi, alberi, e quant'altro possa arrecare pregiudizio alla fruizione pubblica del territorio) ed esclusivamente a carattere temporaneo e comunque fino all'adozione di detti -piani particolareggiati.

## TITOLO II

### CIRCOSCRIZIONI

**E' di competenza delle Circostrizioni, l'installazione di insegne e pubblicità non fine a se stessa, eseguita da privati nel caso di vendite immobiliari dirette per provvisori o dagli esercenti ( e comunque riferita all'attività), sulle mura di pertinenza ed all'interno di aree private (comprensiva delle recinzioni) ove è sita l'attività, nel rispetto della normativa vigente.**

### ARTICOLO 4

#### AREE PRIVATE

##### **A) Impianti pittorici:**

- a)** la collocazione potrà essere consentita su aree private o a ridosso di pareti o su muri di recinzioni ;
- b)** l'impianto dovrà essere realizzato con sostegni non deteriorabili (escluso legno) in tubolari metallici di adeguata sezione. così da consentire alle strutture la necessaria stabilità con il minimo ingombro e con le modalità previste all'art. 49 comma 1-2-3. del D.P.R. n. 495/16.12.92 Regolamento di attuazione nuovo codice della strada. Il pannello espositivo dovrà essere realizzato in materiale non alterabile e non deteriorabile opportunamente protetto dalle intemperie;
- c)** la distanza della base del manufatto dal piano di calpestio, dovrà essere mt. 2,50;
- d)** restano salvi i divieti di cui all'art. 13 del Regolamento AA.PP. approvato dalla deliberazione consiliare n. 289 del 19.12.1994;
- e)** saranno prese in esame soluzioni di impianti pittorici su pareti prive di finestrate con un unico impianto che occupi tutto o parte della facciata;
- f)** sono esclusi i cartelli apposti di fianco all'entrata dei negozi. i quali sono regolamentati dalla pubblicità provvisoria.
- g)** il messaggio pubblicitario potrà essere definito indipendentemente dal numero delle righe che lo compongono;
- h)** sono ammesse le seguenti dimensioni:
  - 1) su terreno privato potrà autorizzarsi impiantistica di qualsiasi dimensione in misura massima del 5% della superficie scoperta della proprietà. Per quanto attiene le distanze tra impianti pubblicitari esse dovranno essere in linea di massima contenute nelle seguenti specifiche: - all'interno della proprietà dovrà essere a mt. 10,00 dal limite dei confini di proprietà contigue e quando lo stesso confina con incrocio semaforizzato la distanza minima dovrà essere di mt. 20,00; - lungo la linea fronte strada, all'interno della stessa area privata detti impianti dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a mt. 40,00 tra loro.
  - 2) Sui muri di recinzione o a ridosso degli stessi, fino a mt. 3,00 da essi, gli impianti non potranno superare il 50% del fronte della recinzione interessato dalla pubblicità ; l'altezza massima dovrà essere contenuta in cm 70, spessore cm 10 . Nel caso in cui, oltre alla recinzione dell'area privata, esistano sterrati, fossati o simili, antistanti o non la strada o il marciapiede, la misura di mt. 3,00 sopra indicata sarà ridotta in proporzione della profondità degli stessi
- i)** Nel caso di attività multiple, all'interno della stessa area privata, la -pubblicità effettuata dovrà essere in idonea percentuale tra le stesse e in armonia tra le diverse attività.
- l)** variazione del messaggio pubblicitario: vedi titolo I art. 1 comma f).

##### **B) Impianti luminosi o illuminati:**

- a)** la collocazione potrà essere consentita su aree private, o a ridosso di pareti o su muri di recinzioni
- b)** l'impianto dovrà essere realizzato con sostegni non deteriorabili (escluso legno) di adeguata sezione, così da consentire alle strutture la necessaria stabilità con il minimo ingombro e con le modalità previste all'art. 49 comma 1-2-3 del D.P.R. 495/16.12.92 Regolamento di attuazione nuovo codice della strada . il pannello espositivo dovrà essere realizzato in materiale non alterabile e non deteriorabile opportunamente protetto dalle intemperie; l'illuminazione dovrà essere conforme alle norme CEI;
- c)** la distanza della base del manufatto dal piano di calpestio, dovrà essere mt. 2,50; 7
- d)** restano salvi i divieti di cui all'art. 13 del Regolamento AA.PP. approvato dalla deliberazione consiliare n. 289 del 19.12.1994;
- e)** saranno prese in esame soluzioni di impianti luminosi o illuminati su pareti prive di finestrate con un unico impianto che occupi tutto o parte della facciata;
- f)** sono ammesse le seguenti dimensioni:

1) su terreno privato potrà autorizzarsi impiantistica di qualsiasi dimensione ( ad eccezione delle insegne a bandiera regolamentate all'art. C) in misura massima del 5% della superficie scoperta della proprietà. Per quanto attiene le distanze tra impianti pubblicitari esse dovranno in linea di massima essere contenute nelle seguenti specifiche:

- l'impiantistica all'interno della proprietà dovrà essere a mt. 10,00 dal limite dei confini di proprietà contigue e quando lo stesso confina con incrocio semaforizzato la distanza minima dovrà essere di mt. 20,00;

- detti impianti, lungo la linea fronte strada, dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a mt. 40,00 tra loro;

2) Su muri di recinzione e fino ad una distanza di mt. 3,00 da essi, a gli impianti non potranno superare il 50% del fronte della recinzione interessato dalla pubblicità, l'altezza massima dovrà essere contenuta in cm 70, spessore massimo cm. 16, altezza dal piano di calpestio alla base inferiore del pannello mt. 2,50 . Nel caso in cui, oltre alla recinzione dell'area privata, esistano sterrati, fossati o simili, antistanti o non la strada o il marciapiede, la misura di mt. 3,00 sopra indicata sarà ridotta in proporzione della profondità degli stessi;

**g)** il messaggio pubblicitario potrà essere definito indipendentemente dal numero delle righe che lo compongono;

**h)** nel caso di attività multiple ( all'interno della stessa area privata) la pubblicità effettuata dovrà essere idonea percentuale tra le stesse e in armonia tra le diverse attività;

**i)** variazione del messaggio pubblicitario: vedi titolo I art. 1 comma f).

### **C) Insegne a bandiera sostenute da un palo laterale (luminose e non):**

**a)** la collocazione potrà essere consentita su aree private, rampe di accesso alle attività, o a ridosso di pareti di recinzione;

**b)** sono ammesse messe le seguenti tipologie e dimensioni:

- orizzontali : dimensioni massime del pannello mt 1,00x0,70 spessore cm. 20, sporgenza massima delle staffe cm. 20

- verticali: dimensioni massime del pannello mt. 0,70x1,00, spessore cm. 20, sporgenza massima delle staffe cm. 20;

- quadrate: dimensioni massime del pannello m.t. 0,80x0,80 spessore cm. 20, sporgenza massima delle staffe cm. 30;

- circolari: diametro massimo del pannello m.t. 0,90, spessore cm. 20, sporgenza massima delle staffe cm. 30;

- sferiche: diametro massimo m.t. 0,80, sporgenza massima delle staffe cm. 30;

- varie: le dimensioni del pannello non possono superare quelle di una circonferenza o sfera aventi un diametro massimo di m.t. 0,90. sporgenza massima delle staffe cm. 30;

**c)** l'altezza massima delle sopraindicate bandiere, dal piano di calpestio alla base dei pannelli, dovrà essere contenuta tra m.t. 2,50 e mt. 5,00, l'oggetto del pannello potrà sbordare dal limite della proprietà privata fino ad un massimo di mt. 1,00 e comunque a cm. 50 dal filo marciapiede ed in mancanza dello stesso a cm. 50 dalla carreggiata stradale; in quest'ultimo caso l'altezza della base del pannello da terra dovrà essere posta a mt. 4,50 dal piano di calpestio. Tale fattispecie è soggetta al pagamento della TOSAP;

**d)** nel caso che l'oggetto sbordi dalla proprietà la distanza dall'incrocio semaforizzato si intende a mt. 35,00;

**e)** per gli impianti le cui dimensioni superano quelle previste ma si riferiscono a pubblicità i cui marchi o logotipi sono standard su tutto il territorio nazionale potranno essere autorizzati in deroga previa presentazione di documentazione atta a dimostrare tali requisiti;

**f)** possono essere autorizzate bandiere in stoffa e simili le cui dimensioni siano contenute in mt. 2,00x1,00;

**g)** variazione del messaggio pubblicitario: vedi titolo I art. 1 comma f).

**h)** Nel caso in cui le insegne a bandiera sostenute da un paio laterale non vengano installate su una rampa di accesso o ingresso a raso alle attività, ma in area privata o a ridosso di pareti di recinzione, si dovrà rispettare la distanza minima di metri 3,00 dal limite dei confini di proprietà contigue e di metri 20,00 tra le stesse.

### **ART. 5**

#### **Impianti luminosi su terrazzi:**

Potranno autorizzarsi insegne riferite all'attività svolta solo se l'intero edificio è adibito ad essa:

**a)** le richieste per impianti luminosi su terrazzi, lastre solari e pensiline, esclusi gli avancorpi, dovranno essere integrate da un disegno, in scala 1:100, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell'impianto rapportato all'intera superficie, sopra cui l'impianto dovrà essere collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'insegna pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredati di verifica statica (visti dal Genio Civili) e nomina del direttore dei lavori responsabile.

**b)** Le dimensioni massime degli impianti dovranno essere contenute nei seguenti limiti:

- la BASE non potrà superare, la larghezza massima del prospetto interessato (esclusi gli aggetti);

- l'ALTEZZA non potrà superare il 20% dell'altezza massima del prospetto interessato dall'esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un'altezza max di mt. 6,00. La distanza dal filo fabbricato alla base dell'insegna non potrà superare 1/3 dell'altezza della stessa.

Fermo restando le condizioni previste nel presente comma qualora i prospetti lo consentano in altezza, è ammesso il superamento del limite massimo di mt. 6,00 purché il messaggio pubblicitario sia composto da solo marchio o logotipo.

Per le pensiline le dimensioni massime degli impianti dovranno essere contenute nei seguenti limiti:

- la BASE non potrà superare la larghezza massima della pensilina;
- l'ALTEZZA non potrà superare il 20% della distanza tra il piano di calpestio e la pensilina stessa. L'impianto dovrà essere installato immediatamente sulla copertura;
- c) pannellatura retrostante vedi titolo I art. 3 comma c);
- d) cassonetti vedi titolo I art. 3 comma d);
- e) Bill Board vedi TITOLO I, ART 3 Comma e.

## ART. 6

### **MURA DI PERTINENZA**

#### **Norme generali**

Possono essere autorizzate insegne frontali ed a bandiera, targhe, faretti, pubblicità su vetrine, aderenti ai muri degli edifici senza tuttavia alterarne gli elementi architettonici esistenti, adeguandosi agli spazi alloggiativi qualora gli stessi siano già predisposti, purché contenuti entro i sestri dei vani d'apertura dell'esercizio o comunque entro gli spazi esterni e non oltre la superficie massima corrispondente a quella delle pareti interne dei vano del negozio.

Nel caso in cui il punto d'installazione dell'insegna presenti cortina, bugnatura, rivestimenti in marmo, mosaici, o movimenti artistici presenti nelle facciate dell'immobile, la pubblicità dovrà essere eseguita con lettere singole anche se esiste al di sopra balconatura, bow window, marcapiani e simili. Nel caso di marchi registrati (logos) è consentita l'installazione anche nella forma dei cassonetti nelle dimensioni massime dell'altezza dell'insegna e di identica dimensione per la larghezza. Nel caso di installazione di insegne su immobili antichi di rilevanza storico-architettonica le stesse dovranno essere a lettere singole frontali, di bronzo, ottone, marmo, o simili, (con esclusione di materiali plastici) su una sola riga, alte cm. 30 eventualmente illuminate a luce indiretta.

- Le insegne antecedenti alla legge 1089/39 presenti, o ripristinabili in base ad esauriente documentazione, anche storico-fotografica, possono essere mantenute anche se difformi dalle prescrizioni attuali.

-Le insegne installate sul lungomare (lato mare e lato edifici) dovranno essere esclusivamente a lettere singole senza pannellatura di fondo.

- A tutela delle pareti interessate la installazione di insegne luminose a lettere singole dovrà essere effettuata supportando le stesse ad una canna di metallo, non deteriorabile, opportunamente verniciata dello stesso colore del rivestimento del fabbricato, e fissata al muro;

le dimensioni massime della canna saranno: frontale cm. 6, profondità cm. 3 .

La canna servirà anche per l'alloggiamento dei fili elettrici (norme CEI)

- La procedura per la richiesta, l'istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni è soggetta, alle regole generali . Ad integrazione dei comuni documenti, l'istanza deve essere corredata dal certificato C.C.I.A.A. comprovante l'abilitazione alla legge n. 46/90 della ditta installatrice.

-Per i portici già regolamentati all'art.6 lettera A) comma m) in caso di particolare situazione dovute alla precaria visibilità dei negozi interni ai portici e per i quali l'applicazione di quanto previsto nel succitato art. 6 lettera A) comma m) non comporterebbe nessun giovamento dal punto di vista pubblicitario circa l'individuazione dell'attività commerciale potranno essere presi in esame progetti unitari da sottoporre a successiva approvazione.

#### **A) Insegne frontali**

##### **1 ) Iscrizione in linea orizzontale**

**a)** Le iscrizioni, corrette nella ortografia e decorose nella grafia, dovranno corrispondere alle "voci" comprese nella licenza di esercizio e/o nome del titolare, ragione sociale, o nome di fantasia, ed essere contenute in un massimo di due righe ( ad eccezione dei marchi registrati).

**b)** Le insegne dovranno essere a lettere singole e costituite da iscrizioni con soli segni alfabetici o ideografici e da disegni raffiguranti eventuali marchi registrati (con esclusione di altri disegni o figure).

**c)** Ogni singola lettera e disegno non potrà superare l'altezza massima di cm. 60 e la sporgenza di cm. 15 dalla facciata degli edifici. L'orlo inferiore delle insegne dovrà essere ad altezza non inferiore a mt. 2,50 dal suolo o a quella maggiore altezza che sarà di volta in volta stabilita dall'ufficio per ragioni di sicurezza.

**d)** Le insegne costituite da due righe sovrapposte non potranno superare l'altezza max di cm. 70 compreso lo spazio intercorrente tra le due righe ( salvo eventuale adeguamento al formato prevalente lungo la strada).

**e)** E' consentito l'uso del colore rosso esclusivamente a marchi depositati e limitatamente ad 1/5 dell'intera superficie espositiva (vedi art. 13 comma 4 Regolamento AA.PP. approvato dalla deliberazione consiliare n. 289 del 19.12.1994).

**f)** Potranno autorizzarsi iscrizioni su pannelli, cassonetti e simili da porre entro i sestii delle aperture degli esercizi, purché non sporgano oltre l'imbotte di dette aperture e le dimensioni dei pannelli stessi siano in giusta proporzione con l'altezza degli anzidetti sestii; l'altezza da terra potrà essere inferiore a mt. 2,50 e comunque a non meno di mt. 2,20 dal piano di calpestio in caso di impianti non luminosi. Nei casi in cui l'insegna sia posta al di sotto di balconi, bow windows, riseghe per marcapiano con muratura intonacata o simili, potrà essere consentita la installazione di insegne con retrostanti cassettoni con altezza massima cm. 70 purché in armonia con l'estetica dell'edificio e dell'ambiente e salvo eventuale adeguamento al formato prevalente nella strada.

**g)** E' consentita l'apposizione di eventuali pannelli retrostanti alle insegne a lettere singole su pareti in muratura intonacate o simili purché contenuti nelle pertinenze dell'esercizio.

**h)** La semplice variazione del messaggio pubblicitario su una struttura, tipo insegna a lettere singole su un pannello di fondo (mezzo pubblicitario) o lastra di plexiglas di un cassonetto (mezzo pubblicitario), già autorizzata, che non comporti in assoluto modifiche di superficie o strutturali del mezzo pubblicitario, sarà aggiornata d'ufficio sul titolo già esistente dietro presentazione di domanda in carta da bollo e del disegno in triplice copia rappresentante il nuovo messaggio pubblicitario ( a chiarimento del comma 6 art. 15 della delibera consiliare 289/94).

**i)** E' consentita l'apposizione di insegne del tipo 'tubo neon a vista purché collocate ad almeno mt. 4,00 dal suolo, finestre, terrazzi, etc. Ove ciò non sia possibile detta insegna dovrà essere protetta da uno schermo rigido in materiale trasparente.

**l)** E' vietata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli dei fabbricati, quando sussistano edicole religiose, stemmi, fregi, lapidi e simili, ovvero quando lo spigolo abbia particolare pregio architettonico. E' altresì vietata l'installazione di insegne o quant'altro su ringhiere, balconi, finestre e mura al di sopra del livello degli esercizi commerciali . artigianali ed altro. situati al piano stradale. Per edifici che presentano attività commerciali, artigianali, laboratori, agenzie, studi, etc, sia al piano terra che a interi piani superiori al di sotto di piani abitativi con predisposizione di spazi in muratura, cortina, bugnatura e simili per le insegne può essere consentita l'installazione di lettere singole (senza pannelli di fondo) di altezza massima cm. 30, e come da specifiche previste al 5° comma art. 6 delle norme generali, ove ciò non sia possibile può essere utilizzata l'installazione di serigrafie o adesivi sui vetri di pertinenza. o fili neon-protetti posti all'interno delle vetrate o altra tipologia pubblicitaria similare.

**m)** Le insegne sulle proiezioni esterne degli esercizi (portici e strutture similari aggettanti), potranno autorizzarsi previo consenso dei terzi interessati, ( condominio del fabbricato od, altri), esclusivamente a lettere singole non più alte di centimetri 30, poste immediatamente al disopra dell'apertura del portico o dell'oggetto similare. Per i locali di pubblico spettacolo è possibile posizionare insegne di altezza fino a centimetri 60 previo il consenso dei terzi proprietari dell'immobile. Per i fabbricati adibiti interamente ad uso commerciale ( centri commerciali e similari) tale insegna potrà essere collocata sugli aggetti sia del piano terra che dei piani superiori e dovranno avere un'altezza omogenea di centimetri 60, (previo consenso dei terzi proprietari dell'immobile).

Le installazioni dovranno rispettare le condizioni di sicurezza (norme CEI) e le limitazioni espresse nelle norme generali dell'art. 6.

Le insegne dovranno essere esclusivamente su una sola riga.

**n)** In caso di installazione di insegne a lettere singole o a cassonetto all'ingresso di rampe di accesso di garage o attività commerciali, l'altezza minima da terra alla base inferiore delle stesse, dovrà essere contenuta tra un minimo di mt. 2,50 ed un massimo di mt. 4,50. Lo spessore massimo dell'insegna o cassonetto di cui sopra dovrà essere di cm. 15.

## **2) Iscrizione in linea verticale**

**a)** Potranno autorizzarsi insegne con iscrizioni in linea verticale a lettere singole lungo le facciate degli edifici, purché dette iscrizioni siano su una sola linea verticale 20 e non superino la lunghezza complessiva massima di mt. 8,00 e comunque a non meno di mt. 2,50 dal piano di calpestio. Detta lunghezza dovrà essere ridotta in rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta, in modo che ogni singola lettera non superi l'altezza di cm. 60.

**b)** Potranno consentirsi speciali deroghe previa approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale per gli edifici adibiti interamente ad uso non. abitativo.

## **B) Bandiere:**

### **1) INSEGNE A BANDIERA CON ISCRIZIONE IN LINEA ORIZZONTALE**

- a) Potrà autorizzarsi l'installazione di insegne a bandiera con iscrizioni in linea orizzontale a lettere singole purché non superino la sporgenza massima di mt. 1,00 (comprensiva delle strutture di sostegno) da ciascuna fronte dell'edificio e comunque l'oggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dall'orlo dei marciapiede ;
- b) L'altezza massima dell'insegna non potrà superare cm. 40 se l'iscrizione sarà contenuta su una sola riga, cm. 70 se su due righe compreso lo spazio intercorrente tra le stesse;
- c) Il bordo inferiore di dette insegne che aggettino su spazi destinati a marciapiedi non potrà essere a meno di mt. 2,50 dal sottostante piano di calpestio, mentre per quelle aggettanti su spazi privi di marciapiedi, l'anzidetto bordo inferiore dovrà essere almeno a mt. 4,50 dal piano stradale;
- d) Potranno eccezionalmente essere autorizzate insegne bifacciali con iscrizioni eseguite in tubo neon sagomato contenute in cassonetto e protetto con pannelli trasparenti purché non superino le dimensioni previste ai commi a) e b), fatte salve quelle per pubblica utilità quali ospedali, farmacie, telefono, tabacchi, totocalcio e simili limitatamente i ai soli simboli e alle dimensioni fissate da specifiche disposizioni normative.

### **2) INSEGNE A BANDIERA CON ISCRIZIONE IN LINEA VERTICALE**

- a) Potranno autorizzarsi insegne a bandiera con iscrizioni in linea verticale a lettere singole lungo le facciate degli edifici, purché dette iscrizioni siano su una sola linea verticale e non superino la lunghezza complessiva massima di mt. 8,00.  
Detta lunghezza dovrà essere ridotta in rapporto al numero delle lettere che compongono. la scritta, in modo che ogni singola lettera non superi l'altezza di cm. 60.
- b) Speciali deroghe potranno consentirsi previa approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale, per gli edifici adibiti interamente ad uso non abitativo.
- c) Tranne nei casi previsti nel precedente punto b), l'oggetto massimo di dette insegne (comprese le strutture di sostegno) non potrà superare mt. 1,00. In ogni caso l'oggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede verso l'interno se il bordo; inferiore delle insegne in parola sia a meno di mt. 4,50 dal piano di calpestio e comunque a non meno di mt. 2,50 dal piano stesso.

## **C) Targhe professionali e similari**

Le targhe, indicative di attività professionali o commerciali, saranno ammesse esclusivamente al lato degli ingressi degli stabili o degli esercizi (qualora gli stessi siano privi d'insegna) e dovranno se multiple, essere coordinate ed armonizzate e tra loro nelle dimensioni e nel materiale. Dette targhe non potranno superare le dimensioni di cm. 50x60 (cm quadrati 3000) ed avere una sporgenza massima di cm. 3.

## **D) Faretti**

L'installazione dei faretti, globi, lanterne o simili, illuminanti l'insegna e/o l'esterno del locale dell'attività deve essere autorizzata dalla circoscrizione competente per territorio. L'installazione è consentita alle seguenti condizioni: i corpi illuminanti non devono essere applicati sulla parte sottostante dei balconi o di qualsiasi altro oggetto superiore; l'estremità esterna della struttura, composta dagli elementi di appoggio di sostegno del corpo illuminante, non deve superare i 40 cm. dalla facciata dell'edificio; il corpo luminoso deve essere collocato ad un'altezza minima di mt. 2,50 dal piano di calpestio; deve essere direzionato sull'insegna e/o sul locale dell'attività verso terra (non deve arrecare danno ai locali sovrastanti); la portata della luminosità di tutti i corpi illuminanti equamente distribuiti installati all'esterno del locale, non deve superare la misura massima di 150 lumen per ogni metro lineare del fronte illuminato. Limitatamente alle località ricadenti entro il perimetro della delibera n. 94 del 7.6.94 è data facoltà alle circoscrizioni competenti per territorio di prevedere, attraverso l'adozione di apposita Delibera Consiliare e per motivi storico-architettonici, l'obbligo della sola forma tipo lanterna per coloro che richiedono l'autorizzazione ad illuminare l'insegna e/o l'esterno del proprio locale di attività. La superficie del corpo illuminante non è autonomamente tassabile ai fini dell'imposta sulla pubblicità. La superficie del corpo illuminante proiettata a terra, è sottoposta alla tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

## **E) Pubblicità su vetrine**

- 1) L'applicazione di pellicole adesive o scritte a vernice all'esterno delle vetrine o sulla porta dell'ingresso del locale di attività, le quali abbiano la funzione di insegne o di mezzi pubblicitari, non è soggetta all'autorizzazione Comunale se l'area coperta dall'insegna o dai mezzi pubblicitari - ivi compresi gli spazi intermedi vuoti - non è superiore -al 25% della superficie della vetrina o dell'ingresso.
- 2) Entro il medesimo limite non è richiesta l'autorizzazione Comunale per l'esposizione dell'insegna anche luminosa o dei mezzi pubblicitari all'interno della vetrina o all'interno delle porte d'ingresso.
- 3) Le insegne di cui sopra se superiori a cm quadrati 300 dovranno essere dichiarate e assoggettate al pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 819 del D.Lgs. 507/93, e dell'art. 16 del regolamento comunale
- 4) Insegne e mezzi pubblicitari che superano la percentuale del 25% della superficie delle vetrine o della porta di ingresso debbono essere autorizzate dalla Circoscrizione competente per territorio. In ogni caso non può essere coperto più del 33% della superficie della vetrina o della porta d'ingresso.

5) In caso di vendite straordinarie la dichiarazione di pubblicità deve essere corredata da copia dell'avvenuta comunicazione al Comune ai sensi della legge n° 80 del 19 marzo 1980 e successive modifiche o dell'eventuale sentenza di fallimento. La copia della suindicata comunicazione potrà essere sostituita, sotto la responsabilità del dichiarante, dalla indicazione dei relativi estremi. In questo caso può essere coperto fino al 33% della superficie totale della vetrina o porta d'ingresso senza preventiva autorizzazione Comunale; comunque i mezzi pubblicitari vanno collocati in modo che la merce in esposizione ed i relativi prezzi siano chiaramente visibili dall'esterno.

6) i mezzi pubblicitari attinenti all'attività esercitata nel locale, che superano - nel loro insieme - la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso, devono essere dichiarati ed assoggettati al pagamento della relativa imposta sulla pubblicità ai sensi del Comma 1 lettera a ) dell'articolo 10 del Regolamento Comunale.

7) Le locandine con pubblicità non attinente all'attività esercitata nel locale devono essere dichiarate e sono soggette ad imposta di pubblicità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 507/93 e della tabella I dell'art. 8 del Regolamento Comunale.

8) I mezzi pubblicitari di durata provvisoria sono soggetti a quanto previsto dal Comma 11 dell'art. 15 del Regolamento Comunale.

9) Per i soli esercizi commerciali in possesso della tabella merceologica VIII (Supermercato), è consentito rendere non trasparenti le vetrine o le porte d'ingresso e l'applicazione dell'insegna e dei mezzi pubblicitari in risalto sul fondo. Tale fattispecie, è soggetta all'imposta sulla pubblicità per l'intera superficie della vetrina o della porta d'ingresso e la procedura per la richiesta d'istruttoria ed il rilascio della autorizzazione è soggetta alle regole generali.

## **F) Insegnatenda, Tende**

### **a) Insegnatenda**

Trattasi di particolari tende, apposte nei sestii delle porte e delle vetrine degli esercizi, di dimensioni limitate ad un oggetto massimo di mt. 1,00 che assumono il particolare carattere di "mezzo pubblicitario".

Le scritte inserite nelle insegnatenda dovranno essere realizzate in smalto, in serigrafia o pellicola autoadesiva, non potranno superare l'altezza massima di cm. 65, anche se su due righe,

L'imposta di pubblicità dovrà essere calcolata sulla intera superficie del telo quale "mezzo pubblicitario". dovrà essere indicata preventivamente sui progetti dal richiedente.

Le insegnatenda dovranno essere retrattili e poste ad un'altezza dal piano dei marciapiede non inferiore a mt. 2,20. l'oggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dal ciglio del marciapiede. Il telo dovrà essere in PVC o prodotto similare e dovrà avere caratteristiche tecniche non inferiori alle seguenti:

1) resistenza all'escursione termica da -30° C a +70° C;

2) resistenza alla fiamma ed autoestingente in 2° (SECONDA CLASSE).

Il manufatto insegnatenda potrà essere anche luminoso e/o illuminato, in tali casi si potrà derogare dall'altezza minima da terra di mt. 2,50 a condizione che vengano poste in opera tecnologie consentite dalla Legge 46/90, (ad esempio indicativo e non esaustivo l'utilizzo di trasformatori interni all'esercizio per l'emissione di basso voltaggio).

Qualora il punto d'installazione dei manufatti non presenti cortina, bugnato, marmo mosaico o altri movimenti artistici, ma semplicemente intonaco o prodotti similari le insegnatenda potranno essere installate, ferme restando le pertinenze d'esercizio, anche al di sopra dei sestii delle porte e delle vetrine, con le misure massime di mt. 1,00 in altezza e cm. 40 in oggetto; la maggiore larghezza oltre quella dei sestii dovrà rispettare la distanza di cm. 80 dal limite delle pertinenze laterali.

Esclusivamente per i marchi registrati internazionalmente, costituenti griffe internazionale, fermo restando le norme sopra enunciate, si potrà derogare dalla retrattilità.

### **b) Tende**

Potrà autorizzarsi l'applicazione di tende nei sestii delle porte e delle vetrine degli esercizi purché queste aggettino sui spazi destinati a marciapiede e non sporgano oltre mt. 2,50 dalla linea basamentale degli edifici.

Detta sporgenza dovrà essere tuttavia ridotta qualora il marciapiede abbia una sezione minore di mt. 3,00, in modo che l'oggetto sia contenuto a cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.

Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali appendici guarnizioni di frangia e simili, ed il loro meccanismo, non potranno essere poste ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano dei marciapiede.

Le tende dovranno essere in tela, retrattili e la coloritura dovrà avere la stessa tonalità della facciata dell'edificio.

Sulle tende potrà essere richiesta contemporaneamente l'autorizzazione alla applicazione di messaggi pubblicitari, riferiti all'attività dell'esercizio; se non superiori al 25% della superficie delle tende, potranno anche successivamente essere inseriti o sostituiti mediante dichiarazione di pubblicità con allegata copia del bozzetto e pagamento della relativa imposta.

Qualora il punto d'installazione della tenda non presenti cortina bugnato, marmo, mosaico o altri movimenti artistici ma semplicemente intonacato o prodotti similari, le tende potranno essere installate, ferme restando le pertinenze dell'esercizio, anche al di sopra dei sestii delle porte e delle vetrine e con una maggiore larghezza, oltre quella dei sestii non superiore a cm. 30 per ciascuno dei due confini degli anzidetti sestii; inoltre, nel caso di pubblici esercizi (bar trattorie), qualora il marciapiede lo consenta, potranno essere consentite anche tende uniche o più tende contigue a copertura di più numeri civici e anche con maggiore oggetto, da utilizzare esclusivamente nel periodo in cui è stata autorizzata l'occupazione del suolo pubblico con tavoli ed altro.

### **G) Vetrine esterne. trasformazioni esterne dei locali e degli esercizi. coloritura delle pareti esterne degli edifici:**

Le predette opere debbono essere autorizzate dalle competenti Unità Programmatiche Tecniche in base a quanto previsto dalla norme legislative al riguardo vigenti. E' comunque vietata l'effettuazione di pubblicità, figure o simili sulle serrande di chiusura degli esercizi commerciali.

### **H) Edicole**

E' esente da imposta ed autorizzazione tutta la pubblicità riferita a giornali o pubblicazioni periodiche esposta sulle facciate esterne delle edicole considerando che debba intendersi facciata esterna anche il suo prolungamento in altezza purché questo sia contenuto nel progetto di costruzione autorizzato dal Comune.

### **I) Impianti provvisori**

**a)** E' sottoposta a preventiva autorizzazione la seguente pubblicità, previa presentazione della relazione tecnica, che attesti inoltre la sicurezza dell'installazione, e del bozzetto rappresentante l'impianto e la sua collocazione:

1) pubblicità relativa a vendite o locazioni, anche eseguite dal privato proprietario, in stabili di nuova o vecchia costruzione, contenuta nelle aperture murarie, oppure nei parapetti dei balconi, limitatamente ad un mezzo per facciata od ingresso. E' esclusa la pubblicità effettuata con cartelli vendesi o affittasi le cui dimensioni non superino il 1/4 di mq..

2) la pubblicità relativa a saldi liquidazioni e vendite promozionali, apposta esternamente sulle mura di pertinenza dell'esercizio, mediante cartelli in materiale rigido;

**b)** Non è sottoposta a preventiva autorizzazione ma a semplice presentazione della dichiarazione di pubblicità con relativo pagamento dell'imposta:

1) la pubblicità dei precedenti comma 'W' se eseguita con striscioni in P.V.C. o prodotti similari aderenti ai prospetti dell'immobile;

2) la pubblicità provvisoria eseguita a mezzo di cavalletti poggianti su suolo pubblico o privato, antistante l'attività previa presentazione, nel primo caso, della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

3) la pubblicità effettuata con striscioni in telo P.V.C. o prodotti similari installati sui ponteggi dei cantieri per l'individuazione degli esercizi sottostanti in sostituzione delle insegne esistenti. L'esposizione pubblicitaria potrà essere mantenuta per tutta la durata del ponteggio.

## **ART. 7**

### **Altre forme di pubblicità**

(le presenti forme di pubblicità non sono sottoposte ad autorizzazione ma a semplice dichiarazione di pubblicità previa presentazione di certificazione attestante la regolarità del soggetto pubblicizzato)

### **A) Distribuzione di manifesti o di altro materiale pubblicitario. Pubblicità mediante persone circolanti**

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 lettera b, del Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 289 del 19.12.94. è vietato il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.

La distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario deve essere eseguita con la consegna diretta alle persone.

E' fatto divieto di distribuire i manifestini od altro materiale pubblicitario con la loro posa sui beni situati anche temporaneamente, in luoghi pubblici od aperti al pubblico (nella chiusura dei locali, sui veicoli in sosta, etc.).

La distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario deve essere dichiarata e pagata alla Circostrizione del territorio ove essa viene svolta. Qualora la distribuzione interessi il territorio di più Circostrizioni, la dichiarazione ed il pagamento devono essere effettuati presso la Circostrizione ove ha sede il locale pubblicizzato o l'attività.

La dichiarazione deve indicare: il numero delle persone impiegate nella distribuzione; le giornate e le località di svolgimento della distribuzione.

La distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario è soggetta all'imposta sulla pubblicità ai sensi del comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 507/1993 e della tabella 4, lettera d), del Regolamento Comunale.

Con le stesse modalità di dichiarazione e di pagamento dell'imposta può essere svolta la pubblicità mediante le persone circolanti con i cartelli o con altri mezzi pubblicitari.

### **B) Palloni frenati**

Richiesta in carta da bollo, testo del messaggio pubblicitario, località d'installazione, idonea relazione tecnica sul sistema di ancoraggio al suolo sottoscritta da tecnico abilitato eventuale autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

**C) Pubblicità su automezzi privati anche nel caso che essi siano sede dell' attività ( vendita ambulante)**

Richiesta in carta semplice o intestata specificando il numero degli automezzi, H numero di, targa, relativa portata e applicazione dell'imposta prevista all'art. 8 tabella 2 comma c della delibera consigliere n. 289/94.

**D) Pubblicità (provvisoria e non) su veicoli in genere (automezzi, moto, biciclette ecc.)**

Richiesta in carta da bollo, copia dei bozzetto e, se trattasi di manifesto accertarsi che rechi la tipografia e l'anno d'emissione; se la pubblicità viene effettuata su strutture aggiunte alla sagoma dei veicolo, accertarsi che esista omologazione dei veicolo da parte dell' ACI o dichiarazione di responsabilità da parte di un tecnico circa la sicurezza dei manufatto aggiunto.

**E) Pubblicità sonora**

Richiesta in carta da bollo, testo dei messaggio pubblicitario , luoghi di sosta, eventuale autorizzazione di occupazione dei suolo pubblico.

**F)Pubblicità a mezzo proiezioni o pannelli luminosi posti all'interno delle vetrine rivolti all'esterno (art. 14 D. Lgs. 507/93)**

Richiesta in carta da bollo, indicazione dei luogo di proiezione messaggio pubblicitario eventuale autorizzazione occupazione suolo pubblico.

**ART. 8**

All'interno di aree in proprietà o in concessione, degli impianti di distribuzione di carburanti è consentita l'esposizione di pubblicità per una superficie pari al 20% dell'area da questi occupata, nell'ambito della delimitazione dei centro abitato.

Viene garantita una quota fissa di superficie pubblicitaria, non cumulabile con quella percentuale, pari a mq. 12, per singolo impianto di distribuzione di carburanti indipendentemente dall'area occupata nell' ambito della delimitazione del centro abitato.

Nelle zone ricadenti nel perimetro di cui alla Deliberazione del C.C. n. 94/94 e successive modificazioni, è esclusivamente consentita la superficie pubblicitaria massima di mq 12, comprensiva sia della pubblicità permanente che della pubblicità temporanea; quest'ultima potrà essere consentita per una superficie massima di mq. 2, nel rispetto delle di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

**Paline:**

- a) installazione: su marciapiedi nello spazio di pertinenza dell'impianto erogatore;
- b) altezza dei paio: minima mt. 2,50 massima mt. 3,40 dal piano di calpestio alla base dei pannello;
- c) posizione: proiezione del pannello a non meno di cm. 50 dal bordo estemo del marciapiede;
- d) Il palina: è ammessa una seconda palina indicativa dei solo impianto di "Self Service";

**Piloni ( la tipologia è riferita a quanto previsto ali' art. 4, lettera C, comma c)**

- a) installazione: entro l'area di servizio del distributore;
- b) posizione: vedi titolo II art. 4 lettera C comma c;
- c) pilone: sono ammessi due piloni qualora il fronte dell'impianto di distribuzione superi la misura di mt. 40;
- d) tipologie: Self Service - Poster - Totem- Pubblicità su pensiline - Chioschi ecc.
- e) Impianti temporanei: Installazione entro l'area di servizio dei distributore. Tale fattispecie non è sottoposta a preventiva autorizzazione ma alla sola dichiarazione di pubblicità secondo le modalità previste all'art 6 lettera I comma 6

**ART. 9**

**OBBLIGO DI MANTENIMENTO IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE E DI SICUREZZA DEI MEZZI PUBBLICITARI.**

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in buono stato di conservazione ed in condizioni di sicurezza il mezzo pubblicitario, pena la revoca dell'autorizzazione e/o della concessione stessa oltre l'applicazione delle sanzioni di cui al Regolamento Comunale. Qualora non sia perseguibile il titolare dell'esercizio in quanto irreperibile od altro, al pagamento della spesa di rimozione dei tassabili dovrà provvedere il proprietario delle mura previa intimazione a provvedere in proprio.

## **NORME TRANSITORIE**

Nei casi di nuova sistemazione, ristrutturazione o trasformazione degli impianti questi dovranno essere adeguati alle nuove norme. Analogamente si procederà nei casi di sistemazione ambientale di un'area urbana, edificata o no, ovvero di costruzione, ricostruzione, restauro o bonifica di un edificio o di un isolato.

In caso di restauro integrale di edifici inclusi nel perimetro della zona A (centro storico) ovvero di particolare interesse ambientale, l'Amministrazione procederà alla revisione delle autorizzazioni e concessioni per occupazioni di suolo pubblico per mostre, insegne, vetrine chioschi ecc., revocando quelle che non si ravvisano compatibili con il carattere estetico-ambientale della zona.

Per l'impiantistica luminosa o illuminata l'adeguamento alla legge 46/90 dovrà avvenire entro il 30 giugno 1995 come definito dal decreto legge n. 5 del 27.08.1994.

In caso di voltura di autorizzazioni o concessioni per impianti non conformi alle attuali norme questi potranno essere tollerati per un periodo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di esecutorietà delle presenti norme.

## **TITOLO III**

### **DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE 'PER LA PRESENTAZIONE ALLA CIRCOSCRIZIONE DELLA DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE E PUBBLICITÀ NON FINE A SE STESSA, ESEGUITA DAGLI ESERCENTI (COMUNQUE RIFERITA ALL'ATTIVITÀ)', SULLE MURA DI PERTINENZA ED ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE (COMPRESIVE DELLE RECINZIONI) OVE È SITA L'ATTIVITÀ'.**

1) domanda in carta da bollo come da facsimile (allegati 1 e 2)

2) Fotocopia autorizzazione Amministrativa o del N.O.T.S. o attestato Tecnico Sanitario o di qualsiasi altra autorizzazione e abilitante allo svolgimento dell'attività ovvero della reversale del pagamento dei diritti di Istruttoria in caso di sub-ingresso. Nel caso di società deve essere allegata la visura camerale dal Registro delle Ditte, tenuto dalla C.C.I.A.A. o eventuali certificazioni sostitutive della stessa previste dalla legge.

- in caso di NUOVE ATTIVITÀ è sufficiente esibire fotocopia della reversale di pagamento dei diritti di Istruttoria, (l'autorizzazione dell'impianto sarà rilasciata soltanto dopo la regolamentazione definitiva dell'attività).

3) Nel caso della pubblicità sanitaria gli interessati dovranno presentare l'autorizzazione al messaggio pubblicitario rilasciata dalla Ripartizione VIII del Comune o della Regione;

4) N. 4 copie dei seguenti elaborati:

A - PLANIMETRIE: cartografia d'insieme che ne consenta la localizzazione e planimetrie in scala 1: 500 o 1: 200, estesa ad un ambito longitudinale pari a mt 50 a monte ed a valle comprensiva dell'intera carreggiata stradale con l'indicazione della larghezza dei marciapiedi, l'individuazione del punto d'installazione del manufatto. Nel caso in cui il manufatto ricada su area privata la planimetria dovrà essere corredata della indicazione della distanza intercorrente tra l'impianto e le recinzioni contigue - angoli - incroci semaforizzati, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati dell'area privata scoperta;

B - DISEGNI in scala 1: 20 o 1: 50 redatti a regola d'arte, riproducenti in prospetto in sezione ed in pianta, le opere (con le relative strutture di sostegno) di cui si chiede autorizzazione con prospetto architettonico esterno dei locali e spazi in cui dette opere saranno collocate.

Detti elaborati dovranno contenere una dettagliata relazione tecnica sui lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori delle quantità e delle intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l'opera per la quale si chiede l'autorizzazione.

La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere richieste saranno realizzate nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza a riguardo vigenti.

Gli elaborati (planimetrie e disegni) potranno essere realizzati anche su un unico foglio e dovranno essere firmati e timbrati dal Progettista e dal Direttore Responsabile dei Lavori quali tecnici regolarmente abilitati ed iscritti agli albi professionali nonché dal richiedente

5) FOTOGRAFIE A COLORI Formato 20x30

A) n. 3 frontali, n. 2 panoramiche in posizione contrapposta fra loro e comprensive del fronte dell'intero edificio e del piano interessato all'esposizione dell'insegna.

B) Nel caso di esercizio all'angolo di due vie, le fotografie anzidette dovranno essere riprodotte per entrambi i lati, con l'aggiunta di una fotografia panoramica comprensiva di tutti e due fronti interessati.

C) Tutte le foto debbono contenere l'indicazione del punto di installazione dei manufatti richiesti e firmate dal Progettista e dal Direttore Responsabile dei Lavori;

6) le richieste per IMPIANTI LUMINOSI SU TERRAZZI, dovranno essere integrate da un disegno, in scala 1: 100, del prospetto dei fabbricati, con lo studio unitario dell'impianto rapportato all'intera superficie sopra cui l'impianto dovrà essere collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'insegna pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da verifica statica e nomina del Direttore Responsabile dei Lavori;

7) Per i messaggi pubblicitari in lingua straniera il richiedente dovrà sottoscrivere, in presenza di Pubblico Ufficiale, la relativa traduzione in lingua italiana;

8) Per gli impianti luminosi o illuminati occorre produrre fotocopia del certificato C.C.L.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla legge 46/90 punto A. Tale attestazione potrà essere esibita successivamente alla risultanza favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla Formazione della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione.

Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione il richiedente dovrà consegnare la prescritta "dichiarazione di conformità" dell'impianto, rilasciata dalla ditta installatrice ai sensi della legge 46/90.

Trascorso il termine su indicato senza che sia presentata la "dichiarazione di conformità" si procederà alla revoca dell'autorizzazione autorizzazione con apposita Determinazione Dirigenziale.

#### **TITOLO IV**

#### **DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA PRESENTAZIONE AGLI UFFICI PUBBLICITA'. DELLA DOMANDA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI, PER PUBBLICITA' FINE A SE STESSA, SU SUOLO PUBBLICO, AREE O IMMOBILI PRIVATI.**

1) Domanda in carta da bollo come da facsimile ( allegato n. 3)

2) N. 4 copie dei seguenti elaborati

A) Cartografia d'insieme che consenta la localizzazione.

B) Planimetria in scala 1:500 o 1:200, estesa ad un ambito longitudinale pari a mt. 50 a monte, ed a valle, comprensiva dell'intera carreggiata stradale con l'indicazione della larghezza dei marciapiede, l'individuazione del punto d'installazione dei manufatti. Nel caso in cui il manufatto ricada su area privata la planimetria dovrà essere corredata della indicazione della distanza intercorrente tra l'impianto e le recinzioni contigue - angoli - incroci semaforici, nonché l'espressa indicazione dei metri quadrati dell'area privata scoperta.

C) Disegni in scala 1:50 o 1:20 illustrante il messaggio pubblicitario comprensivo dell'impianto che lo sostiene e relative strutture di sostegno. Detti elaborati dovranno contenere una dettagliata relazione tecnica sui lavori da eseguire con la descrizione dei materiali posti in opera, dei colori della quantità e dell'intensità delle luci e di ogni altro particolare che serva ad illustrare l'opera per la quale si chiede l'autorizzazione.

La relazione dovrà concludersi con la dichiarazione che le opere richieste saranno realizzate nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza al riguardo vigenti.

Gli elaborati ( planimetria e disegni ) potranno essere realizzati anche su un unico foglio e dovranno essere timbrati e firmati dal Progettista e dal Direttore Responsabile dei lavori quali tecnici regolarmente abilitati ed iscritti agli albi professionali, nonché dal richiedente.

3) N. 5 fotografie a colori formato 20x30 delle quali n. 3 frontali e n. 2 panoramiche in posizione contrapposta rispetto all'ubicazione dell'impianto richiesto; tutte le foto devono contenere l'indicazione del punto d'installazione del manufatto richiesto e devono essere firmate da un tecnico abilitato.

4) Le richieste per IMPIANTI LUMINOSI SU TERRAZZI dovranno essere integrate da un disegno, in scala 1: 100, del prospetto dei fabbricati, con lo studio unitario dell'impianto rapportato all'intera superficie sopra cui l'impianto dovrà essere collocato, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'insegna pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, corredata da verifica statica e nomina del direttore dei lavori.

5) Consenso con firma autenticata del proprietario, ove l'installazione ricada su suolo privato con contestuale autorizzazione all'accesso agli organi dell'amministrazione per qualsiasi intervento di competenza.

6) Per gli impianti luminosi o illuminati, occorre produrre fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla legge 46/90 punto A. Tale attestazione dovrà essere esibita successivamente alla risultanza favorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa e preventivamente alla formazione della Determinazione Dirigenziale di autorizzazione.

## TITOLO VI

### ART. 11

#### **NORME GENERALI**

Per le seguenti vie (Via Vittorio Veneto , Via di Porta Pinciana, Via Bissolati Via Barberini, P.zza Barberini L.go S. Susanna, P.zza S. Bemardo, Via Vittorio Emanuele Orlando, P.zza della Repubblica, vedi tavola illustrativa allegata) al fine di migliorare la qualità dei mezzi pubblicitari, dell'ambiente e valorizzare le loro tradizioni è possibile installare mezzi pubblicitari innovativi per caratteristiche e dimensioni, realizzati con materiali pregiati aventi finiture esterne assonanti coi materiali tipici dell'architettura romana.

Al fine di garantire il raggiungimento di questo obiettivo, le autorizzazioni saranno rilasciate dal dirigente preposto all'Ufficio centrale o agli Uffici della Circoscrizione I previo parere vincolante di un apposita Commissione così composta : Presidente l'Assessore alle Politiche delle Attività Economiche e Produttive; Vice Presidente il Presidente del Consiglio della I Circoscrizione; dal Dirigente dell'Ufficio centrale Pubblicità; dal Responsabile Ufficio Tecnico dello stesso; dal Dirigente della P Circoscrizione; dal Dirigente preposto UPT della I Circoscrizione; dal Dirigente Ufficio Centro Storico; dal Soprintendente Comunale

Il Presidente ed i singoli Componenti hanno la facoltà di essere rappresentati da propri Delegati nelle sedute e nei lavori della Commissione, che dovranno essere individuati all'interno degli stessi Uffici nei quali operano i Componenti Deleganti della Commissione. Oltre le tipologie previste possono essere approvate le seguenti tipologie:

#### **A) tende pubblicitarie**

L'autorizzazione all'installazione di tende, con eventuali messaggi pubblicitari riferiti alle attività esistenti, nei vani finestra dell'intera facciata dell'edificio o anche solo dell'intero primo piano dello stesso, sarà subordinata alla presentazione di progetti unitari.

Le tende dovranno avere il colore dei teli in armonia con il colore dell'edificio, essere retrattili e se contenenti messaggi pubblicitari, saranno sottoposte al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

#### **B) Insegne frontali con scritta in linea orizzontale** sulle mura di pertinenza, sulle pensiline, sulle verande e simili.

Saranno consentite a lettere singole, o a filo neon nel rispetto della Legge 46/90 e successive modificazioni, al fine di valorizzare il fabbricato e la qualità culturale della via.

1) L'altezza potrà comunque essere consentita nella misura massima di cm 70, ove la pertinenza dell'esercizio lo consenta, fermo restando l'oggetto massimo dal filo del muro di cm 15 compresa l'insegna stessa;

2) la luminosità nelle zone a traffico limitato potrà essere oltre che a luce fissa, anche intermittente, sfuggente, con evanescenza a colori variabili.

**C) Insegne frontali con scritta in linea verticale** saranno consentite a ridosso delle mura di pertinenza, (pubblicità non fine a se stessa) sia a lettere singole che a filo neon nel rispetto della Legge 46/90 e successive modificazioni, dovranno essere realizzate con materiali pregiati come al punto 2, con lettere di altezza massima di cm 70, con oggetto massimo dal filo del muro di cm 15 compresa l'insegna stessa.

**D) Insegne a bandiera con scritta in linea verticale** potranno essere realizzate, a lettere singole, su una sola riga in materiali pregiati come al punto 2, o filo neon nel rispetto della Legge 46/90 e successive modificazioni, adeguatamente supportato. Saranno installate nelle mura di pertinenza in caso di pubblicità non fine a se stessa, o al di fuori delle pertinenze per pubblicità fine a se stessa, in quest'ultimo caso previo consenso del proprietario dell'edificio o del condominio; le dimensioni dell'insegna dovranno essere proporzionate all'edificio, comunque l'oggetto massimo dal filo del muro non potrà superare i cm 120 comprese le staffe.

**E) Targhe** saranno consentite in aggiunta ad altri mezzi pubblicitari sulle mura di pertinenza, a terra nello spazio antistante l'esercizio commerciale.

1) Targhe murali, ferme restando le dimensioni previste, potranno essere anche luminose a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza.

Il loro spessore e oggetto dal filo del fabbricato non potrà essere superiore a cm 6 dal filo muro.

2) Le targhe a terra identificative dell'attività commerciale sono consentite esclusivamente per Via Veneto.

Dette targhe dovranno essere realizzate in pietra o marmo dello stesso tipo della pavimentazione con intarsi disegni, scritto e fregi realizzati in altri materiali o mosaici, comunque che non siano sdrucchiolevoli.

Le loro dimensioni dovranno essere obbligatoriamente di cm 120 per 70 e dovranno essere allineate a 35 cm dal filo dei fabbricati, ed apposte davanti alla porta d'ingresso dell'attività commerciale.

## ART. 12

### ULTERIORI TIPOLOGIE PUBBLICITARIE AUTORIZZABILI ESCLUSIVAMENTE PREVIA PREVENTIVA PRESENTAZIONE- DI UN PROGETTO DI INSIEME. A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO SI POSSONO CITARE:

- A) pubblicità in movimento sia su proprietà privata che su suolo comunale non visibile dal traffico veicolare;
- B) pubblicità effettuata a mezzo proiezioni su pareti o pannelli;
- C) interventi di carattere pubblicitario per eventi di durata provvisoria legati a manifestazioni varie, da articolare eventualmente anche sull'intera facciata di edifici senza apposizione di ponteggi, a mezzo proiettori o addobbi.
- D) in occasione di a\* 2 manifestazioni annue, della durata non superiore a giorni 30 ciascuna, si potrà effettuare la pubblicità su intere facciate di edifici o parti di esse, anche mediante utilizzo di ponteggi.

## ART. 13

Per la valorizzazione ambientale di questa parte della città conosciuta in tutto il mondo per storia e cultura e, grazie al cinema d'autore, anche per la particolare vita notturna, verrà istituita con apposita deliberazione di Giunta una Commissione che dovrà sviluppare ulteriori tipologie d'impianti pubblicitari ed elaborare un progetto complessivo per le seguenti Vie: Via Vittorio Veneto, Via di Porta Pinciana, Via Bissolati Via Barberini. L.go S. Susanna, P.zza S. Bernardo, Via Vittorio Emanuele Orlando, P.zza della Repubblica.

La Commissione sarà composta da nove membri compreso il presidente, interni ed esterni all'Amministrazione, la scelta dovrà tener conto delle professionalità dovrà riguardare tecnici che abbiano una riconosciuta competenza in materia di impiantistica pubblicitaria esterna. Due componenti potranno essere presentati dalle associazioni maggiormente rappresentative dei pubblicitari di mezzi e impianti pubblicitari operanti in arca romana. L'amministrazione si riserva l'insindacabile decisione in merito alla composizione definitiva della Commissione

Precedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 34 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Gemmellaro e Graziano.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Agostini, Albensi, Alfano, Aversa, Bartolucci, Bettini, Calamante, Cirinnà, Coscia, Cutrufo D'Alessandro, Dalla Torre, De Luca; De Nardis, Della Portella, Di Pietrantonio, Esposito, Foschi, Francese, Galloro, Gemmellaro, Graziano, Laurelli, Lobefaro, Magiar, Monteforte, Montini, Petrassi, Pompili, Rampini, Rosati, Salvatori, Santillo, Scalia, Sodano, Valentini e Verzaschi.

La presente deliberazione assume il n. 260.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara all'unanimità, con 36 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla suddetta votazione i seguenti Consiglieri:

Agostini, Mano Bartolucci, Bettini, Calamante, Cirinnà, Coscia, D'Alessandro, Dalla Torre, De Luca, De Nardis, Della Portella, Di Francia, Di Pietrantonio, Esposito, Flament, Foschi, Francese, Galloro, Gemmellaro, Graziano, Laurelli, Lobefaro, Magiar, Monteforte, Montini, Petrassi, Pompili, Rampini, Rosati, Salvatori, Santillo, Scalia, Sodano, Valentini e Verzaschi.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
L.AURELLI - A. GEMMELLARO - S. ALFANO

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
M GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
C. FRATE